
PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI MONTEMARCELLO-MAGRA

Adottato con Deliberazione dell'Ente Parco n. 9 del 3 febbraio 2001
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 3 agosto 2001

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL
PIANO DEL PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA**
approvate dalla Regione con D.C.R. n. 41/2001

Sommario

TITOLO I	FINALITÀ GENERALI, OBIETTIVI ED ARTICOLAZIONE DEL PIANO	3
art. 1	Finalità e Obiettivi del Piano	3
Art. 2	Articolazione del Piano	5
art. 3	Effetti del Piano	6
Art. 4	Livelli di efficacia e campo di applicazione delle Norme	6
Art. 5	Modello territoriale	8
Art. 6	Temi Progettuali	8
TITOLO II	PROGRAMMI PLURIENNALI D'INTERVENTO	9
Art. 7	Finalità, obiettivi e contenuti generali dei Programmi pluriennali di intervento	9
Art. 8	Programma di salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque e Programma di controllo ambientale	10
Art. 9	Programma di riassetto vegetazionale	10
Art. 10	Programma di riassetto faunistico, dell'attività venatoria e della pesca	11
Art. 11	Programma di sviluppo delle attività agricole	11
Art. 12	Programma di Recupero e di Riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua	11
Art. 13	Programma di riassetto turistico ricreativo	11
Art. 14	Programma dell'accessibilità e dei percorsi pubblici	12
Art. 15	Programma di Settore relativo alle attività produttive in area protetta o contigua.	12
Art. 16	Programma per le attività didattiche, divulgative e di ricerca	12
TITOLO III	NORME GENERALI	13
CAPO I	DISPOSIZIONI COMUNI	13
Art. 17	Divieti	13
Art. 18	Regolamentazione delle attività scientifiche, di ricerca e didattiche	14
CAPO II	INQUINAMENTO	16
Art. 19	Rifiuti e scarichi	16
Art. 20	Riduzione e Compensazione dei carichi ambientali delle strade	16
Art. 21	Limitazione e Compensazione dell'Inquinamento acustico	17
Art. 22	Tutela dall'Inquinamento elettromagnetico	17
Art. 22 bis	Tutela dall'Inquinamento luminoso	17
CAPO III	ASSETTO VEGETAZIONALE E FAUNISTICO	18
Art. 23	Tutela del bosco - Definizioni	18
Art. 24	Modalità di intervento selvicolturale	18
Art. 25	Gestione degli interventi forestali	19
Art. 26	Piante Officinali	21
Art. 27	Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco	21
Art. 28	Agricoltura	21
Art. 29	Interventi sul patrimonio faunistico	22
CAPO IV	ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO	24
Art. 30	Sistemazioni idrauliche e dei versanti	24
Art. 31	Pareti rocciose	24
Art. 32	Zone umide	25
CAPO V	ASSETTO INSEDIATIVO	26
Art. 33	Norme transitorie per l'assetto insediativo	26
Art. 34	Interventi edilizi nelle Riserve Integrali e Generali Orientate	26
Art. 35	Ricostruzione di ruderi	27
Art. 36	Manufatti di interesse storico testimoniale	27
Art. 37	Recinzioni	28
Art. 38	Nuova viabilità nel Parco e nelle Aree contigue a regime speciale	28
Art. 39	Modalità di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade	29
CAPO VI	DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ E VIGILANZA	30
Art. 40	Attività Turistiche /Sportive/ricreative	30
Art. 41	Attività produttive	31
Art. 41	Vigilanza e sanzioni	31
TITOLO IV	DISCIPLINA DELLE FASCE DI PROTEZIONE	32
CAPO I	QUADRO GENERALE	32
Art. 42	Suddivisione in Fasce di Protezione	32
CAPO II	AMBITO MONTEMARCELLO CANARBINO	34
Art. 43	Riserva Integrale della Marossa (RI)	34

Art.44	Riserva Generale Orientata della costa di Montemarcello (RGO ^{cm})	34
Art. 45	Riserva Generale Orientata boschiva di Montemarcello/Canarbino (RGO ^{bm})	34
Art. 46	Area Contigua boschiva a regime speciale di Montemarcello (AC ^{bm})	35
Art. 47	Aree di Protezione dei tessuti agricoli collinari di Montemarcello/Canarbino - (AP ^{am})	35
Art.48	Area Contigua a regime speciale dei tessuti agricoli collinari di Montemarcello/Canarbino (AC ^{am})	36
Art.49	Aree di Sviluppo della fruizione pubblica del parco di Montemarcello/Canarbino (AS ^{sm-1})	37
Art. 50	Aree di Sviluppo delle attrezzature ricettive di Montemarcello/Canarbino (AS ^{sm-2})	37
Art. 51	Aree Contigue a regime speciale delle attrezzature ricettive di Montemarcello (AC ^{sm2})	38
CAPO III	AMBITO MAGRA VARA	39
Art. 52	Riserva Generale Orientata della fascia di pertinenza fluviale Magra/Vara - (RGO ^f)	39
Art. 53	Riserva Generale Orientata dei Versanti Boschivi della Val di Vara (RGO ^{bf})	40
Art. 54	Aree Contigue dei Versanti Boschivi perifluviali (AC ^{bf})	40
Art. 55	Aree di Protezione d'Alveo della Magra (AP ^f)	40
Art. 56	Aree di Protezione boschive perifluviali (AP ^{bf})	40
Art. 57	Aree di Protezione delle fasce agricole perifluviali (AP ^{af})	41
Art. 58	Aree Contigue agricole perifluviali (AC ^{af})	41
Art. 59	Aree di Protezione delle fasce perifluviali (AP ^{af-1})	42
Art. 60	Aree Contigue delle fasce perifluviali (AC ^{af-1})	42
Art. 61	Aree di Protezione delle zone umide (AP ^{zu})	42
Art. 62	Aree Contigue delle zone umide (AC ^{zu})	43
Art. 63	Aree di Sviluppo agricole perifluviali (AS ^{af})	43
CAPOIV	AMBITI DI SVILUPPO DEL PARCO FLUVIALE	44
Art. 64	Aree di Sviluppo del settore turistico/ricreativo/culturale del Parco Fluviale (AS ^{sf1-4})	44
Art. 65	Aree di Sviluppo della Fruizione Pubblica del Parco (AS ^{sf1})	44
Art. 66	Aree di Sviluppo dei servizi sportivi e ricreativi (AS ^{sf2})	45
Art. 67	Aree di Sviluppo delle attrezzature ricettive (AS ^{sf3})	45
Art. 68	Area di Sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (AS ^{sf4}) "Parco Nautico della Magra"	46
Art. 69	Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (AC ^{sf-4})	47
Art.70	Aree Contigue del settore turistico/ricreativo/culturale del Parco Fluviale (AC ^{sf1-3})	48
Art. 71	Aree di Sviluppo produttive perifluviali (AS ^{pf})	48
Art. 72	Aree Contigue produttive perifluviali (AC ^{pf})	48
Art. 73	Aree di Sviluppo delle infrastrutture di servizio (AS ^{if})	49
Art. 74	Aree Contigue delle infrastrutture di servizio (AC ^{if})	49
TITOLO V	AMBITI E CATEGORIE OPERATIVE SPECIALI	50
CAPO I	AMBITI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI RELAZIONE TERRITORIALE	50
Art. 75	Aree di relazione territoriale con il Parco (AC ^{bg})	50
Art. 76	Corridoi d'accesso al parco e percorsi di fruizione attiva del sistema territoriale	50
Art. 77	Corridoi Biologici	50
Art. 78	Schermi Vegetali e Barriere	51
Art. 79	Nodi/aree di interscambio	54
CAPO II	CATEGORIE OPERATIVE SPECIALI	55
Art. 80	Distretti di trasformazione	55
Art. 81	Aree di Sviluppo della fruizione pubblica del parco e dei servizi sportivi e ricreativi	56
Art. 82	Aree di Sviluppo delle attrezzature ricettive e dei servizi sportivi e ricreativi	57
Art. 83	Aree di Sviluppo degli impianti ed attrezzature della nautica	58
Art. 84	Distretto di trasformazione condizionato (Dt ^c)	60
Art. 85	Ambiti di Riqualificazione (AR ¹⁻ⁿ)	60

Titolo I Finalità generali, Obiettivi ed Articolazione del Piano

art. 1 Finalità e Obiettivi del Piano

1. Il Piano del Parco naturale regionale Montemarcello-Magra (di seguito indicato come Piano) è finalizzato:
 - a) alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, storico/culturale e paesaggistico;
 - b) alla fruizione sociale dell'area protetta e dei territori ad essa collegati nei suoi vari aspetti secondo le peculiarità in essa presenti;
 - c) alla incentivazione di forme sostenibili di sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate;
 - d) alla promozione di forme di rappresentazione e comunicazione socioculturale e scientifica dei valori e delle conoscenze esistenti e da acquisire.

2. Sulla base del Piano, per il conseguimento delle finalità in esso indicate, l'Ente Parco persegue una politica di concertazione con gli Enti Locali, mediante la stipula di apposite intese e l'utilizzo dei procedimenti speciali connessi alla pianificazione territoriale, con particolare riferimento al livello di dettaglio degli interventi di trasformazione territoriale e alle aree contigue al parco, secondo quanto nelle presenti Norme specificato.

3. Per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano, l'Ente Parco non intende esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 23, comma 3 della l.r. 12/1995 sul trasferimento della proprietà e di diritti reali su beni immobili inclusi nel Parco.

4. L'Ente parco sviluppa con l'Autorità di Bacino ogni forma di collaborazione nell'approfondimento delle tematiche comuni, per il conseguimento degli obiettivi indicati dal Piano e delle finalità generali con esso perseguite.

5. In relazione **all'Aspetto Ambientale** di livello territoriale, il Piano tutela:
 - a) il benessere psicofisico, prevenendo ogni forma d'inquinamento;
 - b) la diversità biologica e il patrimonio genetico;
 - c) le acque della Magra, del Vara e dei loro affluenti, in termini di risorsa, regimazione e qualità;
 - d) il suolo, per quanto riguarda sia la prevenzione che la bonifica da fenomeni di inquinamento o degrado;
 - e) la qualità dell'aria;
 - f) il patrimonio floro-faunistico in funzione dell'equilibrio biologico ambientale del territorio;
 - g) l'agricoltura in quanto insostituibile componente paesistico ambientale ed ecologica dell'area protetta;
 - h) i boschi.

6. In relazione **all'Aspetto Idrogeomorfologico** di livello territoriale, il Piano tutela:
 - a) gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
 - b) la dinamica morfologica naturale del fiume;
 - c) la stabilità dei versanti.

7. In relazione **all'Aspetto Insediativo** di livello territoriale, il Piano promuove forme di turismo sostenibile attraverso:

- a) il miglioramento della ricettività turistica;
- b) il recupero e la tutela del patrimonio edilizio ordinario e di valore testimoniale;
- c) lo sviluppo della fruizione attiva del Parco anche mediante la realizzazione della rete sentieristica e dei percorsi ciclopedonali ed equestri;
- d) la riorganizzazione della nautica da diporto tramite:
 - la conferma dell'attuale limite di navigabilità;
 - la rilocalizzazione delle attività nautiche in regola con le disposizioni di cui alla l.r. 17 giugno 1998 n. 21 "Disposizioni transitorie urgenti per il Parco regionale naturale di Montemarcello-Magra" esistenti oltre la linea di cui sopra;
 - la realizzazione di un impianto nautico diportistico denominato "Parco Nautico della Magra".

8. In relazione al Settore produttivo, il Piano persegue:

- a) la ricollocazione degli impianti di lavorazione inerti in siti esterni all'area protetta.
- b) la ri-ambientalizzazione e mitigazione d'impatto delle attività produttive non rilocalizzabili e, comunque, laddove possibile per la nautica e per gli impianti di frantumazione l'allontanamento dall'alveo e dalle aree golenali.

Art. 2 Articolazione del Piano

1. Il Piano si articola a livello territoriale, locale e puntuale nei vari assetti Ambientale, Idrogeomorfologico e Insediativo.
2. Il Piano individua, ai sensi di legge, il Parco naturale regionale Montemarcello-Magra (di seguito indicato come Parco), le aree contigue ad esso contigue, altri ambiti e componenti esterni di relazione e rafforzamento del Parco, costituendo un unico complesso territoriale denominato Sistema di aree protette Montemarcello – Magra/Vara (di seguito indicato come Sistema), rispettivamente ordinato in Macroecosistemi, Ambiti, Unità di paesaggio, relative Componenti, secondo la seguente tabella:

Tab. 1

Macroecosistemi	Ambiti	Unità di paesaggio	Componenti (n.° totale x U.P.)
1)Sistema Fluviale Magra-Vara (f)	a) Magra-basso Vara	1 Foce – Linea di navigabilità	28
		2 Linea di navigabilità - San Genesio	50
		3 San Genesio - Fornola	26
		4 Fornola - Bottagna	28
		5 Bottagna - Piana Battolla	19
	totale componenti ambito a)		151
	b) Media/alta Val di Vara	6 P. Battolla - Padivarma	15
		7 Padivarma - Borghetto	12
		8 Borghetto - Brugnato	5
		9 Brugnato/P.te S. Margherita	17
	totale componenti ambito b)		49
2)MonteMarcello Canarbino (m)	a)Montemarcello	1 Santa Croce	6
		2 Monte Marcello	7
		3 Punta Corvo Punta bianca	14
		4 Monte Murlo	12
	b) Canarbino	5 Zanego	2
		6 Ameglia	4
		7 Lerici	8
		8 La Rocchetta	24
totale componenti ambito a ^M)		77	
9 Canarbino		18	
totale n° componenti			295

art. 3 Effetti del Piano

1. Il Piano ha vigore a tempo indeterminato salvo eventuali variazioni conseguenti alla sua revisione da effettuarsi a seguito dell'approvazione del Piano di Bacino Interregionale del fiume Magra ed almeno ogni 10 anni, con le procedure previste all'art. 18 legge regionale n° 22 febbraio 1995 n. 12 "Riordino delle aree protette" e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Piano vincola, nelle indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l.r. 4.9.1997 n. 36 e s.m. In particolare, il Piano apporta le variazioni al livello locale del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico indicate nelle Schede delle Unità di Paesaggio in allegato alle presenti Norme.
3. I Sindaci dei Comuni interessati territorialmente al Piano ne assicurano l'osservanza nel rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla legge.
4. Il Piano, in coerenza con gli obiettivi di pianificazione territoriale e di salvaguardia ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, è punto di riferimento per la programmazione socio-economica e per la pianificazione urbanistica di livello comunale.
5. La Regione coordina con il Piano, per le aree di comune interesse, gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.
6. Le previsioni del Piano inerenti la gestione delle acque e la regimazione dei corsi d'acqua sono applicabili, nel rispetto delle competenze statali o regionali in materia, in quanto comprese o compatibili con il Piano del bacino del fiume Magra, redatto tenendo conto degli obiettivi della legge istitutiva del Parco, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche, alla salvaguardia e ricostituzione delle precipue caratteristiche naturalistiche ed ambientali dell'ambito fluviale, alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, secondo quanto previsto dalla Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394.
7. Anche in deroga a quanto previsto dal Piano, sono fatte salve le disposizioni vigenti in caso di calamità nel perseguimento, comunque del minimo impatto ambientale possibile delle stesse e della precedenza a metodi di ingegneria naturalistica.

Art. 4 Livelli di efficacia e campo di applicazione delle Norme

1. In conseguenza della sua articolazione, il Piano organizza il complesso di strategie, indirizzi, azioni e prescrizioni contenuti nelle Norme, negli elaborati grafici e nelle attività di gestione dell'area protetta, in Documenti di Indirizzo e Documenti prescrittivi.
2. Il Piano è costituito dai seguenti documenti:
 - 1 Relazione Generale e relativi Allegati (Quadro descrittivo, Schede delle Unità di Paesaggio, Tavole ridotte dell'Analisi conoscitiva, della struttura del Piano e delle fasce di protezione);
 - 2 Norme Tecniche di Attuazione e relativo allegato "Schede delle Unità di Paesaggio -Varianti al PTCP"
 - 3 Tavole di Analisi conoscitiva (Tav. nn. da 1° a 9°, alla scala 1:52.000);
 - 4 Tavole della Struttura del Piano (Tav. nn. 1b, 2b, 3b alla scala 1:52.000);
 - 5 Tavole delle Fasce di Protezione ex art. 20 l.r. 12/1995 (Tav. nn. da 1 a 7 alla scala 1:10.000, Tav. 5 all. a) alla scala 1: 25.000).
3. Sono Documenti di **Indirizzo**:

1. la Relazione Generale ed i relativi Allegati (Quadro descrittivo, Schede delle Unità di Paesaggio, Tavole ridotte dell'Analisi conoscitiva, della struttura del Piano e delle fasce di protezione);
 2. le Tavole dell'Analisi conoscitiva (da Tav. nn. 1a a Tav. 9a, scala 1:52.000);
 3. le Tavole della Struttura del Piano (da Ta. 1b a tav. 3b, scala 1:52.000).
- 4. Sono Documenti Prescrittivi:**
1. le Norme Tecniche di Attuazione ed il relativo Allegato "Schede delle Unità di Paesaggio – Varianti al PTCP";
 2. le Tavole delle Fasce di protezione ex art. 20 l.r. 12/1995 (tav. nn. da 1 a 7, scala 1:10.000, Tav. 5 all. a) alla scala 1:25.000)
- 5. Il Piano, mediante gli elaborati cartografici denominati "Fasce di protezione ex art. 20 l.r. 12/1995" (Tavv. da 1 a 9, scala 1:10.000), individua:**
- a) il perimetro del Parco naturale regionale Montemarcello – Magra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della l.r. 12/1995;
 - b) la suddivisione del Parco nelle fasce di protezione previste dall'art. 20 della l.r. 12/1995 (riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione, aree di sviluppo);
 - c) le Aree Contigue al Parco, quali territori esterni ad esso ai sensi dell'art. 32 della legge 394/1991 e dell'art. 18 della l.r. n°12/95, individuando fra esse quelle soggette a regime speciale.
 - d) altri ambiti territoriali esterni al Parco, ma con esso funzionalmente collegati, quali le aree di relazione territoriale, parte dei corridoi ecologici o dei nodi di interscambio.
- 6. Per effetto delle individuazioni compiute dal Piano :**
- a) hanno territori inclusi nel Parco i Comuni di: Sesta Godano, Carrodano, Carro, Borghetto Vara, Brugnato, Rocchetta Vara, Beverino, Calice al Cornoviglio, Follo, Bolano, Vezzano Ligure, S.Stefano Magra, Arcola, Sarzana, Lerici e Ameglia.
 - b) hanno territori inclusi nelle aree contigue a regime speciale i Comuni di: Ameglia, Arcola, Lerici, Santo Stefano Magra, Sarzana, Vezzano.
- 7. Nelle aree contigue si applicano le disposizioni rispettivamente dettate, per ognuna di essa, nelle presenti Norme. Fermo restando che in tutte l'attività venatoria è consentita ai sensi delle vigenti disposizioni, le aree contigue risultano così articolate:**
- a) aree contigue a regime normale;
 - b) aree contigue a regime speciale;
- 8. Nelle aree contigue a regime normale, il Piano, ad eccezione dei casi esplicitamente previsti, si limita ad indicare obiettivi e criticità, rinviando ad eventuali intese con l'Ente locale, nelle forme più appropriate, lo sviluppo di piani, programmi, misure di tutela ambientale finalizzati alla conservazione e alla difesa dell'area protetta confinante;**
- 9. Le aree contigue a regime speciale rappresentano l'immediata proiezione del Parco su territori ad esso strettamente connessi per la presenza di gran parte dei medesimi valori delle confinanti fasce di protezione. Per il conseguimento delle finalità generali del Parco e delle finalità specifiche indicate nel Piano, la gestione di tali aree sotto il profilo degli indirizzi normativi, degli interventi e dei controlli sarà affidata all'Ente Parco a seguito della sottoscrizione degli appositi accordi con gli enti locali interessati, così come indicato nelle presenti Norme.**
- 10. Il Piano indica altri ambiti territoriali e componenti, esterni al parco e diversi dalle aree contigue, che si pongono in relazione territoriale e funzionale con esso per il conseguimento di particolari obiettivi e per le finalità precisati dalle presenti Norme (aree di relazione territoriale con il parco, corridoi biologici e relative aree di rispetto, corridoi di accesso e percorsi di relazione del sistema, nodi di interscambio, schermi vegetali e barriere).**
- 11. Si intendono aventi esclusivo valore di indirizzo, e quindi privi di effetti prescrittivi, tutti gli eventuali riferimenti delle presenti Norme alle parti di territorio ricadenti nel Comune di Varese**

Ligure, risultate esterne al Parco naturale regionale a seguito delle modifiche intervenute in sede di approvazione regionale del Piano.

Art. 5 **Modello territoriale**

1. Le Tavole della struttura del piano (Tav. nn. 1b, 2b, 3b), nel limite del loro valore di indirizzo secondo quanto precisato all'art. 4. 3, individuano il Modello territoriale di riferimento per l'organizzazione territoriale delle politiche di settore e per l'attuazione delle finalità espresse dall'Art. 1; in particolare il Modello:
 - indica i componenti, i reticoli (ecologici e di fruizione) ed i nodi di livello territoriale, necessari all'integrazione di sistema tra ambiente naturale ed urbanizzato;
 - evidenzia Temi Progettuali generali d'ambito ed esprime gli Indirizzi relativi e le corrette modalità di Attuazione per ogni Unità di Paesaggio.

2. Con riferimento al punto a) del precedente comma il Piano esercita la sua funzione strategica di consolidamento del sistema di aree protette aderendo agli indirizzi contenuti nelle Convenzioni Internazionali per la difesa dell'Ambiente e nei Progetti Comunitari e Nazionali e indicando, come aree di interesse del Sistema di aree protette Montemarcello/Magra-Vara, i SIC e il reticolo dei Corridoi ecologici.
La indicazione si costituisce come **guida** per organizzare l'adesione dei comuni al Sistema.

Art. 6 **Temi Progettuali**

1. Con riferimento all'art. 4, anche ai fini d'indirizzo del Piano di sviluppo socioeconomico (ex art. 22 della l.r. 12/1995) vengono individuati i seguenti **Temi Progettuali** :
 - a) Per l'Ambito f.a (Magra – basso Vara)
Integrazione Parco /Città diffusa della Valdimagra,
Parco Nautico della Magra,
Rinaturalizzazione,
Ricollocazione Impianti ed attività incompatibili,
Osservatori sulla biodiversità.

 - b) Per gli Ambiti f b (Media/alta Val di vara) ed f c (Alta Val di Vara):
Integrazione tra Parco e Centri della Val di Vara,
Progetto di Recupero "Borghi della Val di Vara",
Parco delle Grotte Carsiche,
Osservatori sulla biodiversità,
Valle del Biologico.

Titolo II Programmi Pluriennali d'Intervento

Art. 7 Finalità, obiettivi e contenuti generali dei Programmi pluriennali di intervento

1. Il Piano è attuato mediante Programmi pluriennali d'intervento (P.P.I) e relativi programmi-stralcio redatti ed approvati dall'Ente.
I programmi possono essere attuazione e specificazione attuativa del Piano pluriennale socioeconomico di cui all'art. 22 della l.r. 12/1995, della programmazione regionale o comunitaria di Settore; possono inoltre assumere il valore di regolamenti se ed in quanto aventi i contenuti previsti dall'articolo 25 della medesima legge e siano stati approvati nel rispetto del relativo procedimento.
2. Le previsioni contenute nei Programmi pluriennali di intervento possono essere realizzate mediante il ricorso agli strumenti urbanistici attuativi o agli altri strumenti di sviluppo operativo dei Piani urbanistici comunali, a norma dell'art. 19 della l.r. 12/1995.
3. Ogni Programma pluriennale di intervento è costituito dallo Studio di Dettaglio (o da Inventari, Repertori e Guide) sui settori che ne costituiscono l'oggetto, dall'individuazione delle opere e delle iniziative da attuare con le relative priorità, le soluzioni progettuali e le valutazioni sull'impatto ambientale delle trasformazioni proposte.
4. Ogni Programma pluriennale di intervento si attua attraverso programma stralcio consistenti in studi di fattibilità tecnico economica che devono contenere i progetti, i costi e i tempi di esecuzione delle opere e di ogni altra trasformazione, l'individuazione dei soggetti attuatori pubblici e/o privati convenzionati, le loro interrelazioni, le modalità di concorso finanziario e le forme di gestione delle opere realizzate.
5. Le attività e gli interventi inseriti in ciascun programma stralcio sono realizzati, secondo le indicazioni contenute nel programma stesso direttamente dall'Ente Parco, dai Comuni, dalla Provincia o da altri soggetti, pubblici privati convenzionati, tenuto conto delle rispettive competenze, anche attraverso la costituzione di un'apposita società di intervento a maggioranza pubblica.
6. Restano in vigore i Programmi Pluriennali di Intervento approvati ai sensi del previgente Piano Territoriale del Parco fluviale della Magra (Deliberazione del Consiglio regionale n. 151 del 14.12.1988) come modificati e integrati per effetto delle presenti Norme.
7. In relazione agli obiettivi del Piano ed alla sua articolazione sono individuati i seguenti Programmi:
 - a) **Assetto Ambientale/Idrogeomorfologico**
 1. Programma di salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque;
 2. Programma di controllo ambientale;
 3. Programma di riassetto vegetazionale;
 4. Programma di riequilibrio faunistico e di regolamentazione dell'attività venatoria e della pesca.
 5. Programma di sviluppo delle attività agricole.
 - b) **Assetto Insediativo:**
 1. Programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua;
 2. Programma di riassetto turistico-ricreativo;
 3. Programma dell'accessibilità e dei percorsi pubblici;
 4. Programma di settore relativo alle attività produttive in area protetta o contigua.

c) **Finalità Istituzionali:**

1. Programma per le attività didattiche, divulgative e di ricerca.

Art. 8 Programma di salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque e Programma di controllo ambientale

1. L'Ente Parco interagisce con il Programma Regionale di Salvaguardia e Recupero della integrità dell'ambiente (l.r. n°20 del 24/03/'80 e s.m.e i.) cooperando alla raccolta, alla selezione ed organizzazione dei dati necessari alla costituzione degli Inventari relativi al censimento delle sorgenti d'inquinamento ed all'avvio del monitoraggio di tutti i fenomeni di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
2. Il Programma di salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque tratta dei provvedimenti e delle opere necessarie per evitare l'immissione nell'alveo e nel sub-alveo di sostanze non compatibili con gli indirizzi di tutela dell'ambiente, con particolare riguardo agli impianti ed alle tecniche di depurazione e alle finalità di contrasto della risalita del cuneo salino e di mantenimento del minimo deflusso vitale secondo la definizione dell'Autorità di Bacino. Il Programma tratta inoltre dello studio, della tutela e del monitoraggio delle zone umide, costituendone un apposito Inventario, secondo quanto previsto dal successivo articolo 32.3.
3. Il Programma di controllo ambientale tratta dell'insieme delle azioni di vigilanza esercitate nei modi tradizionali ed inoltre della predisposizione di un sistema di controllo in tempo reale degli eventi meteorologici, idraulici e geomorfologici e della qualità delle acque. Esso interessa il complesso del Parco.

Art. 9 Programma di riassetto vegetazionale

1. Il Programma di riassetto vegetazionale tratta degli interventi sulle foreste ed in generale sulla vegetazione.
Esso interessa tutte le aree del Parco.
Sulla base delle analisi interdisciplinari realizzate in fase di studio propedeutico si individuano i seguenti obiettivi generali:
 1. Salvaguardia e indirizzo dei dinamismi ecologici-vegetazionali al fine di favorire la creazione di coperture vegetali in equilibrio con l'ambiente ed in grado di svolgere al meglio la funzione ecologica, idrogeologica, ricreativa, paesaggistica e produttiva.
 2. Tutela di cenosi vegetali, biotopi particolari e flora di pregio.
 3. Restauro vegetazionale con l'utilizzo di specie autoctone e tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Gli strumenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 sono:
 1. Piano di settore;
 2. Censimento degli alberi monumentali, esemplari di pregio floristico, siepi ad alto valore ecologico;
 3. Studi geologici, pedologici e agronomici;
 4. Misure generali e specifiche in favore delle attività agricole previste dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2000-2006 ed in particolare le priorità nelle stesse previste per interventi realizzati nel territorio dei Parchi.
 5. Altre risorse messe a disposizione da legislazione regionale, statale e comunitaria;

6. Incentivi economici ed assistenza tecnica a soggetti privati e pubblici nei limiti consentiti dall'entità delle risorse finanziarie ed umane a disposizione del Parco e compatibilmente con le norme vigenti.

Art. 10 Programma di riassetto faunistico, dell'attività venatoria e della pesca

1. Il Programma di riassetto faunistico, dell'attività venatoria e della pesca:
 - a) interessa il complesso del Parco,
 - b) tratta dei provvedimenti di salvaguardia e riequilibrio faunistico, assumendo il valore di regolamento faunistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della l.r. 12/1995, nel rispetto del procedimento ivi previsto;
 - c) individua le aree di ripopolamento e di silenzio venatorio con particolare considerazione dei valori ecologici presenti nelle zone a vegetazione naturale;
 - d) concorre alla disciplina dell'esercizio della caccia e della pesca, d'intesa con la pianificazione provinciale del settore e con gli Ambiti Territoriali di caccia;
 - e) per quanto riguarda la pesca, agevola un programma di selezione e ripopolamenti, nonché di interventi di ripristino di ecosistemi acquatici che indirizzino verso il popolamento ittico il più vicino possibilmente a quello originario del bacino, intervenendo a svantaggio, con normative ed iniziative adeguate, delle non specie autoctone.

Art. 11 Programma di sviluppo delle attività agricole

1. Sulla base delle analisi interdisciplinari realizzate in fase di studio propedeutico si individuano i seguenti obiettivi generali:
 - a) Mantenimento e consolidamento delle aree adibite all'agricoltura contrastando la manifesta tendenza ad una lenta ma progressiva riduzione delle stesse.
 - b) Orientamento della produzione agricola, pur nel rispetto degli obiettivi economici aziendali, a tecniche che privilegino la qualità ambientale, la valorizzazione del paesaggio agrario e laddove necessario la tutela dell'ecosistema fluviale.
 - c) Tutela e valorizzazione delle produzioni agricole ottenute nell'ambito del Parco anche attraverso azioni di sensibilizzazione e l'adozione di marchi di qualità.

Art. 12 Programma di Recupero e di Riquilificazione degli insediamenti in area protetta o contigua

1. In relazione alla finalità generale del Piano volta al recupero, riquilificazione e conservazione del sistema insediativo del Parco e delle sue aree contigue, il Piano prevede il "Programma di Recupero e Riquilificazione degli insediamenti in area protetta o contigua".
2. Sono strumenti tecnici essenziali del Programma:
 - a) l' "**Inventario del Sistema insediativo**", che analizza la consistenza quantitativa ed i valori dell'insieme delle componenti edilizie presenti nelle Unità di paesaggio del Parco ed eventualmente delle aree contigue, normali e speciali;
 - b) la "**Guida al Recupero degli Insediamenti**", che fornisce elementi relativi al recupero ed eventuale ridestinazione dei manufatti inventariati e delle relative componenti tecno-morfologici ed infrastrutturali.
3. L'Ente Parco acquisisce dai Comuni che ne hanno già avviata la compilazione gli Inventari e le catalogazioni già disponibili, concorda i criteri di classificazione ed i criteri di ridestinazione e di eventuale ampliamento del patrimonio edilizio.

Art. 13 Programma di riassetto turistico ricreativo

1. Il Programma di riassetto turistico ricreativo tratta del complesso delle trasformazioni e delle opere di iniziativa privata e pubblica, mirate alla fruizione delle risorse ambientali e paesaggistiche. Esso interessa prevalentemente le Aree di Sviluppo del Sistema dei servizi, del turismo ricettivo e della nautica.
2. Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano da parte della Regione il Programma viene sottoposto ai necessari adeguamenti ed eventualmente integrato con il Piano Guida della Nautica di cui all'art. 68 delle presenti Norme.

Art. 14 Programma dell'accessibilità e dei percorsi pubblici

1. Il Programma dell'accessibilità e dei percorsi pubblici tratta della viabilità pubblica interna al Parco (automobilistica, ciclabile, equestre e pedonale, dell'accessibilità al Parco dall'esterno e dei nodi di interscambio). Esso interessa i percorsi pubblici interni al Parco, i corridoi di accesso, i nodi di interscambio e gli attraversamenti fluviali, nelle diverse zone in cui il Piano li prevede.
2. Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano da parte della Regione, il Programma vigente viene sottoposto ai necessari adeguamenti ed integrato per quanto si rende necessario.

Art. 15 Programma di Settore relativo alle attività produttive in area protetta o contigua.

1. Il Programma di Settore relativo alle attività Produttive in area protetta o contigua tratta i seguenti aspetti:
 - a) Modalità di applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale alle attività Produttive ricomprese in area protetta;
 - b) Progettazione e relativa Programmazione articolata in fasi di attuazione delle trasformazioni e riqualificazioni previste per le attività incompatibili (attività di lavorazione e frantumazione inerti).

Art. 16 Programma per le attività didattiche, divulgative e di ricerca

1. Il Programma per le attività didattiche, divulgative e di ricerca tratta dell'approfondimento e della divulgazione delle conoscenze sul territorio del Parco mediante la promozione di studi e sperimentazioni, la produzione e diffusione di pubblicazioni e materiale didattico e l'attività di educazione ambientale.

Titolo III Norme Generali

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17 Divieti

1. Nelle fasce di protezione del Parco e nelle aree contigue a Regime Speciale gestite con appositi accordi Ente Parco-Enti Locali sono vietate le seguenti azioni, in attuazione e ad ulteriore specificazione delle norme di salvaguardia ambientale di cui all'articolo 42 della Lr 22/2/1995, n. 12, e fatte salve le eccezioni o le ulteriori restrizioni esplicitamente previste in altri articoli delle Norme del Piano:
- a) aprire miniere, cave e torbiere o riprenderne la coltivazione;
 - b) demolire pareti rocciose o provocarne l'erosione;
 - c) alterare il naturale andamento del terreno e spostare masse terrose al di fuori di quanto attiene alle normali operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali e ad eccezione degli interventi che siano esplicitamente autorizzati dall'Ente Parco in quanto richiesti per garantire l'incolumità delle persone, per conservare beni e manufatti o per spegnere incendi boschivi;
 - d) asportare o danneggiare specie vegetali, al di fuori delle operazioni normalmente connesse alle attività agricole, silvicole e pastorali;
 - e) introdurre nuove specie floristiche al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'attività agricola o di un contesto domestico;
 - f) alterare e modificare le condizioni di vita della fauna selvatica o della cosiddetta fauna minore come definita dall'articolo 2, L.r. 22/1/1992 n. 4;
 - g) esercitare la caccia fatta esclusione per le aree Contigue a regime speciale;
 - h) molestare, catturare, detenere e uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alla fauna selvatica o alla cosiddetta fauna minore, come definita dall'articolo 2, Lr 22/1/1992, n. 4; catture e prelievi eseguiti per motivi scientifici devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Parco;
 - i) introdurre specie animali, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'allevamento o di un contesto domestico, quando non esplicitamente previsto all'interno di un piano di ripopolamento o di reintroduzione elaborato o approvata dall'Ente Parco;
 - l) costruire o ampliare strade veicolari destinate al traffico commerciale o turistico, salvo quelle previste nei Distretti di trasformazione o negli Ambiti di riqualificazione in attuazione di S.U.A./P.U.O.; non rientrano in questo divieto, in quanto finalizzate al presidio dell'ambiente e al mantenimento dei caratteri del paesaggio, strade e piste necessarie allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali,; è invece consentita la manutenzione delle strade esistenti, compresa la realizzazione di piazzole di sosta laterale e di opere di sostegno del terreno, di modesti adeguamenti funzionali, di piazzole di interscambio, da realizzarsi secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica e in base a quanto già indicato dal relativo Programma di settore;
 - m) demolire o danneggiare edifici e manufatti che rappresentano testimonianza del costruire locale e della tradizionale economia agrosilvopastorale;
 - n) costruire o ampliare impianti o edifici, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dal Piano nel quadro della regolamentazione dell'attività edilizia, ricettiva, dei servizi del Parco e delle attività agricole/agrituristiche e produttive, o in attuazione del relativo Programma di Settore dell'assetto insediativo;

- o) esercitare attività sportive e ricreative che provochino danni e alterazioni dell'ambiente, ovvero disturbo dei visitatori e delle specie animali;
- p) installare cartelloni e segnaletica pubblicitaria .
- q) chiudere i sentieri segnalati nelle carte del parco salvo cause di forza maggiore determinate da esigenze di Protezione Civile.
- r) fatte salve le aree di sviluppo agricolo, nelle altre aree del Parco non è consentita la costruzione di serre o di altri ripari, anche non stabilmente ancorati al suolo, in grado di alterare per natura e durata la qualità paesaggistica dei luoghi.

Art. 18 Regolamentazione delle attività scientifiche, di ricerca e didattiche

1. Anche ai fini della predisposizione dei programmi settoriali e in vista della promozione e diffusione dei dati conoscitivi L'Ente Parco:
 - a) ordina e organizza le conoscenze sul territorio del Parco in funzione degli obbiettivi di educazione ambientale e di promozione della ricerca scientifica di cui alle finalità elencate nell'Art.1;
 - b) aggiorna le conoscenze con attività di ricerca, inventario e monitoraggio;
 - c) incentiva e promuove, anche in funzione didattica, nuove ricerche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente naturale, delle specie animali e vegetali, del patrimonio culturale e storico e di tutti gli altri aspetti che riguardano la conoscenza del suo territorio.
 - d) con riferimento alla finalità didattica individua aree e percorsi tematici da destinare prioritariamente alle attività di educazione ambientale.

2. All'interno del territorio del Parco, la conduzione di ricerche scientifiche sul campo potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comportanti prelievi di campioni minerali, vegetali o animali è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente parco.
L'autorizzazione potrà essere rilasciata su presentazione del Progetto di ricerca.

3. Il progetto di ricerca dovrà descrivere le modalità di raccordo scientifico-culturale alle politiche generali, ai temi e alle norme di indirizzo del Piano, con particolare riferimento alle categorie di Inventario e Monitoraggio utilizzate dal Piano nazionale per la Conservazione della Diversità Biologica in attuazione della convenzione Internazionale di Rio e delle direttive Comunitarie in materia di censimento ed analisi delle componenti areali e puntuali costitutive i SIC nell'ambito del Progetto BiolItaly.
Il Progetto di ricerca dovrà altresì specificare la natura delle operazioni da eseguire sul campo e i tempi di durata della ricerca.

4. L'Ente Parco potrà esprimere un diniego sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente o potrà, per gli stessi motivi, subordinare l'autorizzazione ad una modifica del progetto.
Il soggetto autorizzato provvederà a fornire all'Ente Parco una copia cartacea ed una informatizzata di ogni tesi, lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzata.
L'Ente Parco si riserva di finanziare e pubblicare i risultati della ricerca, fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici. In tali casi l'Ente Parco si riserva l'assunzione del ruolo di supervisione ed indirizzo alle ricerche ammesse.
Il Parco si riserva altresì di integrare i propri strumenti pianificatori con i risultati di dette ricerche senza che ciò possa costituire motivo di rivendicazioni economico/professionali, nel rispetto dei diritti posti a tutela della proprietà intellettuale e scientifica.

5. **Studi e ricerche di carattere geologico**
In campo geologico, l'Ente Parco incentiva studi che seguano soprattutto le seguenti linee di ricerca: rilevamenti e studi geomorfologici, paleontologici, sedimentologici ed idrogeologici;

studi geomorfologici e idrogeologici sui sistemi carsici;
studi petrografici e geologico-strutturali sui rapporti tra le unità tettoniche presenti in tutto il territorio del Parco.

6. Sondaggi geognostici, pozzi e altre forme di indagini e monitoraggi

Per quanto riguarda l'esecuzione di progetti/programmi di ricerca e l'esecuzione di sondaggi geognostici, geofisici, geochimici, monitoraggi o prospezioni dirette di tipo geologico nell'Area protetta è sufficiente la segnalazione preventiva all'Ente che si riserva di intervenire con funzione di sorveglianza durante l'esecuzione delle indagini.

7. Studi floristici e vegetazionali

L'Ente Parco promuove, con riferimento agli Indirizzi ed alle Tecniche richiamate nelle finalità generali studi botanici, floristici e vegetazionali, il cui scopo è individuare le cause che determinano la composizione, l'estensione e il divenire dei diversi tipi di vegetazione, anche al fine di poterne prevedere e controllare gli sviluppi evolutivi.

8. Studi zoologici

L'Ente Parco, con riferimento agli Indirizzi ed alle Tecniche richiamate nelle finalità generali incentiva e promuove ricerche e censimenti del patrimonio faunistico dell'area protetta, con particolare riferimento:

- a) alla sua composizione (ricerca di specie endemiche, nuove segnalazioni, ecc.);
- b) agli aspetti ecologici (autoecologici, demoecologici e sinecologici);
- c) agli aspetti gestionali, per il miglioramento della zoocenosi rispetto agli obiettivi di tutela dell'area protetta, anche in rapporto alle esigenze delle Aree contigue e di quelle esterne al Parco.

Saranno in particolare indagate la struttura delle popolazioni delle specie segnalate negli Inventari BioItaly.

CAPO II INQUINAMENTO

Art. 19 Rifiuti e scarichi

1. In tutto il Parco sono vietate le discariche di materiali, gli accumuli di rifiuti solidi, gli scarichi di liquami a cielo aperto.
2. I rifiuti solidi devono essere raccolti in opportuni contenitori e trasportati fuori dall'Area protetta.
3. I liquami delle stalle devono essere raccolti in vasche di decantazione e dispersi mediante il sistema della fertirrigazione. Le vasche, anche se scoperte, devono essere interrate;
4. E' vietata la dispersione di liquami, anche trattati, nei corsi d'acqua, in tutte le aree classificate come aree di tutela assoluta e di rispetto ai sensi della L. 236/1988 nonché nelle aree poste in corrispondenza di acquiferi particolarmente sensibili.
5. L'Ente Parco promuove e favorisce iniziative volte a diffondere le tecniche di compostaggio dei rifiuti organici domestici e dei residui vegetali derivanti dalle lavorazioni artigianali o agricole, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 20 Riduzione e Compensazione dei carichi ambientali delle strade

1. L'Ente Parco persegue una politica di concertazione con i soggetti gestori/ concessionari delle infrastrutture viarie finalizzata alla riduzione e compensazione dei carichi ambientali derivanti da:
 1. perdita di superficie
 2. inquinamento acustico
 3. Inquinamento dell'aria
 4. Inquinamento del suolo e delle acque
 5. Isolamento dei biotopi.
2. In relazione ad 1., 2.e 3. gli indirizzi da concertare sono relativi a:
 - a) rivalutazione del potenziale ecologico delle fasce marginali costituite dal verde stradale(es.scarpateautostradali o alberature in margine alle strade) evitando l'uso di biocidi e predisponendo programmi di "manutenzione estensiva"per il verde lontano dalla carreggiata.
 - b) creazione di piantagioni di schermo o coperture di tipo leggero di larghezza e tipologia adeguata ad ottenere una significativa riduzione dei carichi ambientali costituiti da rumore e immissioni chimiche in atmosfera.
 - c) promozione di progetti e tecniche di Ingegneria Naturalistica finalizzate a un corretto trattamento e regimazione delle acque scolanti dalla carreggiata stradale (realizzazione di vasche di pioggia con relativi canali d'adduzione realizzati con caratteristiche naturali, valutazioni della capacità filtrante dei suoli e studio della vegetazione atta a ridurre il carico inquinante ecc.);
 - d) nel progetto di nuove infrastrutture o nel consolidamento delle esistenti, produzione da parte dell'Ente gestore dell'infrastruttura di uno studio di dettaglio finalizzato a realizzare misure di compensazione ecologica atte a favorire il collegamento dei biotopi minacciati dalle nuove realizzazioni. Nello studio dovrà essere effettuata una valutazione complessiva del grado di permeabilità attuale della fascia infrastrutturale (in termini di facilitazione all'attraversamento di persone e di fauna anche volatile) e dovranno essere indicate le opere o gli accorgimenti finalizzati ad evitare la distruzione degli ecotoni (zone di transizione di alto valore biologico).

Art. 21 Limitazione e Compensazione dell'Inquinamento acustico

1. Oltre alle misure di cui all'articolo precedente l'Ente Parco persegue una politica di concertazione con gli Enti Locali finalizzata alla composizione in un unico mosaico delle "Zonizzazioni Acustiche" delle parti di territorio ricadenti in area protetta o in area contigua;
L'Ente coordina ed indirizza con i Comuni eventuali varianti alle zonizzazioni già effettuate che si dovessero rendere necessarie per istituire regimi di protezione corrispondenti alle finalità di equilibrio psico-fisico dei fruitori del Parco.
2. **Documentazione di impatto acustico**
In osservanza ai criteri di cui al D.G.R. n°534 del 28.5.1999 la "Documentazione di impatto acustico" dovrà essere presentata da tutti i soggetti proponenti realizzazioni, modifiche o potenziamenti delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale " con le forme e modalità indicate ai Titoli II e III degli stessi criteri.

Art. 22 Tutela dall'Inquinamento elettromagnetico

1. Anche in riferimento a quanto disposto dalla L.R. 20.12.1999 l'Ente Parco coordina la propria attività con gli Enti preposti alla programmazione, controllo, inventario, monitoraggio delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico esistenti come elencate al § 2 dell'art. 72bis della legge, impegnando, in particolare, gli Enti preposti alla distribuzione di energia elettrica a non realizzare impianti di elettrodotti di media/alta tensione nelle zone a Riserva generale orientata ed a concordare la eventuale realizzazione in altre zone del territorio del Parco utilizzando tecniche di mitigazione ambientale e paesistica.
2. Per quanto riguarda l'autorizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, fatta salva la conformità ai limiti imposti alle emissioni dalla normativa vigente ed il rispetto delle visuali panoramiche e/o di singole componenti naturalistico/storico-archeologiche o geologiche presenti nel Parco o nelle aree contigue a regime speciale, l'Ente subordina l'autorizzazione ai seguenti requisiti:
 - a) La progettazione dovrà essere unitaria in relazione ai due macroecosistemi individuati dal piano (Montemarcello/Canarino, Magra-Vara) o ai loro ambiti così come specificati all'art. 2.
 - b) I progetti dovranno riguardare tutti i concessionari/gestori aventi titolo e/o interessati alla installazione.
 - c) Le singole installazioni dovranno essere il più possibile accorpate compatibilmente con i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.
 - d) La loro realizzazione non comporterà apertura di piste e o modificazioni dell'assetto del terreno, della vegetazione e della viabilità (anche pedonale) esistente.
3. E' vietata la realizzazione degli impianti nelle Aree di Sviluppo della fruizione pubblica o delle attrezzature ricettive.

Art. 22 bis Tutela dall'Inquinamento luminoso

1. Con riferimento a quanto disposto dalla Norma UNI 10189 "Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso" nonché della Norma UNI 10439 "Requisiti di illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato" l'Ente Parco coordina la propria attività con i Comuni del Parco per raggiungere l'obiettivo di migliorare l'illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso .
2. L'Ente Parco entro un anno dall'approvazione del Piano adotta apposito "Regolamento per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata esterna contenente norme per il contenimento del consumo energetico e dell'inquinamento luminoso".

CAPO III ASSETTO VEGETAZIONALE E FAUNISTICO

Art. 23 Tutela del bosco - Definizioni

1. Si intendono per aree boscate quelle considerate tali ai sensi dell'art. 2 della L.R. 22.01.1999 n. 4 che così recita: "si considera bosco il terreno ricoperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo" non sono da considerarsi bosco i casi di cui al comma 2 lettere a,b,c,d,f .
2. Si intendono per aree a pascolo quelle considerate tali ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22.01.1999 n.4 che così recita "si considerano pascolo i terreni rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati o destinabili permanentemente alla produzione foraggera o comunque pascolati".
3. Si intendono per aree a castagneto da frutto quelle considerate tali ai sensi dell'art. 38 del "Regolamento Regionale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale" del 28.06.1999 n. 1 che così recita:
"I castagneti da frutto si intendono razionalmente coltivati quando:
 - a) sono specializzati nella produzione del frutto;
 - b) hanno densità di impianto non superiore a 350 piante ad ettaro;
 - c) sul suolo vi è assenza di altre piante arboree ed arbustive e relativa rinnovazione;
 - d) vi è assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro materiale organico."

Art. 24 Modalità di intervento selvicolturale

1. Le attività selvicolturali sono compatibili con gli obiettivi del Parco purché siano condotte con tecniche e accorgimenti che tengano conto delle peculiarità e pregi naturalistici dell'Area Protetta, secondo quanto indicato nei successivi paragrafi del presente articolo, e avvengano nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
2. Gli interventi nelle Riserve generali orientate di tipo Boschivo (RGO^b) individuate dal Piano dovranno riferirsi a tecniche di Selvicoltura finalizzate
 - a) al mantenimento di modelli biologicamente stabili, capaci cioè di accrescersi e perpetuarsi con rinnovazione naturale e di fornire beni e servizi che al bosco vengono richiesti;
 - b) alla tutela e al miglioramento della presenza della fauna;
 - c) al corretto utilizzo del patrimonio boschivo per fini ricreativi.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 28.9 circa la ripresa dell'attività agricola sui terreni incolti ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 47 della l.r. 4/1999, le modificazioni d'uso delle superfici forestali e l'estirpazione della vegetazione forestale sono consentite solo se previste nell'ambito di progetti finalizzati al raggiungimento delle finalità istitutive dell'area protetta e degli obiettivi del Piano, nonché dalle previsioni del Piano di assestamento forestale e del Piano di Bacino.
4. Al fine di evitare danneggiamenti del territorio, durante tutti i tipi di utilizzazioni o cure colturali si deve evitare di percorrere ripetutamente la superficie con mezzi motorizzati utilizzando di preferenza le vie di esbosco.

5. L'Ente Parco, in sede di rilascio del nullaosta previsto dall'articolo 21 della l.r. 12/1995, nei casi in cui esso è necessario, può dettare le prescrizioni del caso volte a salvaguardare il sottobosco o particolari specie o esemplari arborei, tutelare e migliorare la presenza e nidificazione della fauna, limitare la diffusione di specie esotiche.
6. Le proroghe all'esecuzione dei tagli di cui all'art.8 del Regolamento regionale n. 1 del 29/06/99 possono essere decise dall'Ente Delegato in accordo con l'Ente Parco.
7. Le strade forestali e le altre infrastrutture forestali a carattere permanente, definite dall'art.14 L.R. 22/01/99 n.4, sono soggette al nullaosta dell'Ente Parco per effetto di quanto disposto dall'articolo 21 della l.r. 12/1995.

Art. 25 Gestione degli interventi forestali

1. **(Piano di assestamento)** Il Parco individua nel Piano di Assestamento lo strumento fondamentale per una razionale gestione del bosco.
In tale senso il Parco promuove iniziative atte a sensibilizzare i proprietari di boschi verso una gestione associata del patrimonio silvo-pastorale anche tramite inclusione nei piani di assestamento di Enti Pubblici. Nei limiti delle disponibilità di bilancio il Parco contribuisce alla spesa di realizzazione dei piani di assestamento.
Esso interessa tutte le aree del sistema classificate in regime di Riserva Orientata e di Area Protetta nonché di Aree Contiguo a carattere boschivo, così come da Accordi di Programma.
2. **(Interventi di ingegneria naturalistica)** Il Piano del Parco individua, quale riferimento delle tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, il Manuale Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale, prodotto dall'Assessorato Edilizia, Energia e Difesa del Suolo della Regione Liguria.
Il taglio di piante ai fini di raccolta di materiale vegetativo per la realizzazione di interventi d'Ingegneria Naturalistica può essere consentito anche in deroga alle limitazioni temporali specificate nei successivi commi 5 e 6 ed è comunque soggetto all'autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
3. **(Interventi diretti del Parco)** Il Parco, qualora ritenga necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, può intervenire direttamente previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della proprietà, secondo quanto previsto dall'articolo 57 della l.r. 4/1999. Tali interventi sono attivati dal Parco nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. **(Interventi forestali e prescrizioni allo scopo di favorire la fauna)** Nei boschi di proprietà pubblica e privata è necessario, nell'esecuzione di qualsiasi intervento di taglio, rispettare i seguenti accorgimenti:
 - a) lasciare un certo numero di piante di grandi dimensioni, anche isolate o dal portamento irregolare, anche in parte deperienti o secche, in piedi o cadute;
 - b) favorire ove possibile una struttura stratificata;
 - c) favorire la presenza di un sottobosco differenziato con piante dai frutti eduli;
 - d) favorire una mescolanza di specie;
 - e) l'epoca di taglio non deve coincidere con il periodo di principale nidificazione per l'avifauna.
 - f) ai fini di conservare la diversità biologica e di garantire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio naturale, è inoltre vietata la soppressione sistematica di arbusti, di cespugli e della vegetazione forestale che non si intende prelevare, quando non intralcino gravemente le altre operazioni.
5. **(Trattamento dei boschi ai fini ricreativi)** Nei boschi demaniali o di proprietà pubblica occorre conciliare le esigenze selvicolturali e biologiche con le esigenze paesaggistiche ed estetiche legate alle aspettative dei visitatori.

I principali accorgimenti che si dovranno a tal fine adottare possono venire riassunti nei seguenti punti:

- a) mascheramento delle tagliate lungo le principali strade e vie escursionistiche
- b) esecuzione dei tagli nei periodi di minor afflusso turistico
- c) favorire l'evoluzione di boschi misti
- d) attuazione di interventi atti a garantire all'interno del soprassuolo una abbondante e variabile distribuzione della luce, rilasciando ad esempio gruppi densi di piante a tratti a copertura più ridotta evitando un distanziamento fisso tra gli alberi
- e) garantire una variabilità del soprassuolo con alternanza di età diverse del soprassuolo arboreo
- f) allungamento dei turni al fine di favorire la presenza di piante più vecchie e di grandi dimensioni
- g) eliminazione di alberi in cattivo stato fitosanitario, ferma restando la necessità di salvaguardare piante di particolare interesse faunistico.
- h) rilascio degli arbusti e del sottobosco per non alterare la composizione naturale

6. **(Vegetazione in alveo)** Le modalità di gestione della vegetazione in alveo sono da stabilirsi in accordo con Autorità di Bacino, Provincia della Spezia previa acquisizione di valutazioni relative a:

- studio rischio idraulico
- analisi quantitativa e qualitativa della vegetazione arborea
- studio massa legnosa presente
- analisi faunistica e geologica.

7. Le formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e quelle riparie, unitamente alla vegetazione di contorno non avente caratteristiche forestali, costituiscono un complesso di elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che deve essere lasciato alla libera evoluzione, a prescindere dal tipo di zona in cui ricadono. A tale proposito deve essere rispettata, ove presente, la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde, compresi i rami secondari laterali, e dei suoi affluenti. In tali ambiti sono consentiti tagli selettivi al solo scopo di regimazione idraulica. E' altresì consentito lo sgombero di pioppi ibridi di coltura. La vegetazione spontaneamente insediatasi deve essere sempre salvaguardata.

8. **(Misure Forestali contenute nel Piano di Sviluppo Regionale)** Il Parco opera sul territorio al fine di divulgare e valorizzare le misure forestali contenute nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2000-2006, con particolare riferimento alle misure che hanno priorità nelle aree Parco.

Art. 26 Tutela della flora e vegetazione

1. Per la protezione della flora spontanea si rimanda alle norme generali stabilite dalla legislazione in materia, con particolare riferimento alla L.r. 30/1/1984, n. 9. In particolare nel Parco è fatto divieto di danneggiare la flora e la vegetazione delle zone umide, dei ghiaioni, delle pietraie e delle spiagge.

3. Fatte salve le norme generali di protezione della flora, l'Ente parco individua, con apposito Regolamento ai sensi dell'art. 25 della l.r. 12/1995, endemiti e specie di notevole interesse da sottoporre a specifica tutela ai fini di salvaguardare la biodiversità e consentire il mantenimento delle specifiche condizioni vegetazionali nel territorio del Parco. La raccolta e/o l'asportazione di interi esemplari o di parti di dette specie per scopi scientifici e/o didattici è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco.

3. Il taglio di siepi campestri e di alberi isolati è consentito purché se ne garantisca la rigenerazione.

4. E' vietato il taglio di alberature e siepi campestri di valore paesaggistico-ambientale, individuate nei piani settoriali. Sono fatti salvi gli interventi da compiersi per ragioni di pubblica incolumità o di lotta fitosanitaria obbligatoria.
5. Nell'area parco, al di fuori di parchi e giardini privati e delle colture agrarie, è vietata l'introduzione di specie vegetali esotiche, nonché l'ulteriore estensione attiva di quelle naturalizzate localmente.
6. E' vietato l'inserimento di pioppi ibridi nelle formazioni forestali, nonché nelle aree a vegetazione naturale o seminaturale in evoluzione.
7. Nei casi in cui è consentito per la vegetazione ripariale erbacea, arbustiva e arborea e nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree, il taglio deve essere effettuato preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale escludendo tassativamente il periodo marzo/giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, fatti salvi gli interventi di protezione civile.

Art. 26 Piante Officinali

1. La raccolta di piante officinali, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco fermo restando quanto disposto dalla specifica normativa regionale per la protezione della flora. Non è considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita nell'elenco approvato con R.D. 26 maggio 1932 n. 772 .
L'Ente Parco si riserva di disciplinare la raccolta delle specie officinali nell'Area protetta con apposito Regolamento.

Art. 27 Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta e la detenzione dei funghi epigei e ipogei e dei prodotti del sottobosco sono consentite con le modalità stabilite dalle leggi statali e regionali in materia (L 23/8/1993, n. 352; DPR 14/7/1995, n. 376; DGR 7/8/1996, n. 2690; DM 29/11/1996, n. 686 e successive modifiche e integrazioni) e sono disciplinate dai regolamenti stabiliti dai consorzi in adempimento della suddetta normativa e nel rispetto delle consuetudini locali.
2. L'Ente Parco promuove indagini micocenologiche, per acquisire maggiori conoscenze sulla micoflora e per mettere a punto interventi finalizzati al ripristino delle condizioni necessarie al suo sviluppo, anche ai fini di aumentare la capacità produttiva del sottobosco.

Art. 28 Agricoltura

1. Il Piano del Parco riconosce nelle attività agricole, silvicole e pastorali svolte secondo metodi tradizionali e secondo criteri di sostenibilità ambientale e di rinnovo delle risorse un fattore fondamentale per la conservazione e per il miglioramento delle qualità paesistiche e ambientali del territorio del Parco; pertanto tutela tali attività e ne promuove lo sviluppo, individuando le modalità di esercizio più opportune in relazione alle differenti condizioni che si riscontrano localmente.
2. Il Piano incentiva la Diversità biologica delle aree coltivate favorendo l'impianto di siepi e di alberi isolati; tutela le siepi di rilevante importanza ecologica già presenti in area agricola; tutela gli esemplari arborei di rilevante importanza ecologica ubicati in area agricola.

3. Nelle aree agricole del Parco l'esercizio dell'agricoltura è consentito con metodi di tipo tradizionale ed il Parco adotta ogni possibile forma di incentivazione per favorire l'adozione di metodi di coltivazione a basso impatto ambientale (o "ecocompatibili") o, meglio, di metodi di agricoltura biologica e l'accesso ai relativi benefici economici recati dal PSR Regione Liguria 2000-2006;
4. Nell'esercizio dell' agricoltura con metodi di tipo tradizionale debbono essere rispettate le " Norme di buona pratica agricola)" definite dalla Regione Liguria come allegato C del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 26 settembre 2000.
5. Nell'esercizio dell'agricoltura con metodi a basso impatto ambientale o "ecocompatibili" debbono essere rispettati i disciplinari di produzione predisposti dalla Regione Liguria ai fini dell'applicazione della sottomisura 6.2 del PSR 2000-2006 succitato.
6. Nell'esercizio dell'agricoltura con metodi di agricoltura biologica debbono essere rispettati i disciplinari di produzione predisposti dagli Organismi di controllo riconosciuti a cui si aderisce, così come previsto dalla Regione Liguria ai fini dell'applicazione della sottomisura 6.1 del PSR 2000-2006 succitato.
7. Nelle more del raggiungimento dell'obiettivo della più ampia diffusione di metodi di "coltivazione ecocompatibile" e "biologica" le organizzazioni professionali agricole col supporto degli organi tecnici del parco definiscono un "codice di autoregolamentazione" che determini modalità e vincoli superiori a quelli delle Norme di buona pratica agricola a cui attenersi nella pratica agricola in funzione dell'influenza che la stessa può avere sul limitrofo ambiente.
L'ente parco può recepire detto codice come parte integrante della propria programmazione di settore.
Sulle problematiche dell'esercizio dell'agricoltura nell'ambito dell'area protetta l'Ente Parco promuove la costituzione di un "Tavolo di concertazione permanente" con le organizzazioni professionali agricole.
8. Le attività agrituristiche sono consentite nei limiti previsti dalla L.R. 33/96.
9. La ripresa dell'attività agricola sui terreni incolti di cui all' art. 2 comma 3 della Legge Regionale 22.01.1999, n. 4 " Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico " è consentita con le modalità recate dall'art. 47 comma 5 della Legge Regionale stessa;
10. Nell'esercizio delle attività agricole:
 - a) qualora le stesse interessino terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, la regimentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche, la manutenzione e ricostruzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti (cosiddetti " muretti a secco) sono consentiti con le modalità dettate dall'art. 58 del Regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 " Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale";
 - b) l'abbruciamento dei residui vegetali in prossimità dei boschi è consentito con le modalità dell'art. 48 del Regolamento Regionale 29 giugno 1999, n.1 " Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale".
 - c) è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM);
 - d) è vietato l'insediamento di allevamenti realizzati con tecniche intensive (allevamenti avicunicoli o porcilaie industriali) o allevamenti di specie animali esotiche.

Art. 29 Interventi sul patrimonio faunistico

1. Nell'Area protetta sono ammessi, in quanto non costituenti attività venatoria, gli interventi tecnici di cui all'articolo 43, comma 2, Lr 12/1995, volti al raggiungimento e alla conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale:

- a) abbattimenti selettivi;
- b) catture;
- c) reintroduzioni.

2. Gli interventi di cui al primo comma sono finalizzati:

- a) a contenere i danni alle colture agricole;
- b) a contenere i danni al soprassuolo;
- c) a contenere i danni alle aree destinate al pascolo;
- d) a portare la zoocenosi al più alto grado di complessità e ricchezza specifica mediante interventi idonei al contenimento e, ove necessario, all'eliminazione di specie non autoctone;
- e) a mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico, compreso quello zootecnico, presente nell'Area protetta e nelle Aree contigue.

3. Gli interventi di cui al 1° comma sono definiti e regolamentati, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia ed in accordo con i competenti Uffici provinciali e Ambiti Territoriali di caccia, da apposito regolamento faunistico adottato dall'Ente Parco ed approvato ai sensi dell'art.n°25 della L.R. 22/02/1995 n° 12 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per quanto riguarda l'abbattimento del cinghiale sono recepite dall'Ente Parco le "Direttive Regionali agli Enti di gestione dei parchi naturali regionali per il controllo faunistico del cinghiale" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°1128 dell'11/10/2000.

5. I ripopolamenti e le immissioni a fini di pesca sportiva sono esclusi dalla presente normativa e sono effettuati, nell'Area protetta e nelle Aree contigue, dall'Amministrazione provinciale, previa intesa con l'Ente Parco e fatte salve eventuali disposizioni o regolamenti emanati dall'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, Lr 22/12/1995, n.12.

6. L'immissione di specie non autoctone è ammessa esclusivamente nei laghi attualmente destinati alle attività di pescasportiva fatto salvo quanto da prevedersi di concerto con i comuni interessati nei P.U.O. in attuazione dei Distretti di Trasformazione

CAPO IV ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO

Art. 30 Sistemazioni idrauliche e dei versanti

1. E' indirizzo generale del Piano del Parco limitare e controllare interventi di alterazione della morfologia dei luoghi, con particolare riferimento alla modifica degli alvei dei corsi d'acqua ed ai movimenti di terra .
2. Le opere di sistemazione dei versanti sono da attuarsi esclusivamente nei casi in cui:
 - a) sia dimostrata la relazione tra il dissesto e l'incolumità delle popolazioni residenti all'interno dell'Area protetta o nel suo immediato intorno;
 - b) siano necessarie ai fini di garantire lo svolgimento delle attività produttive consentite entro l'Area protetta;
 - c) siano necessarie per garantire la fruizione in sicurezza del Parco.
3. E' incompatibile con gli indirizzi generali di gestione del Parco la sistemazione di versanti attuata per contrastare fenomeni di dissesto interessanti aree distanti da centri abitati, vie di comunicazione o percorsi e che non sia finalizzata all'attenuazione di un alto livello di rischio ai sensi delle norme vigenti in materia (D.L. 180/1998).
4. Laddove il Piano del Parco preveda la possibilità di procedere a sistemazioni del terreno e ogniquale volta sia necessario eseguire opere di consolidamento dei versanti o sistemazioni idrauliche, si dovrà fare ricorso ove possibile a opere di ingegneria naturalistica, ovvero a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità, che impieghino tecniche per la ricostituzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti.
5. I progetti dovranno adottare tutti gli accorgimenti di tutela della qualità ambientale finalizzati all'integrazione delle nuove opere nel contesto paesistico ed ambientale con particolare riguardo all'uso di materiali (es. opere di sostegno realizzate in pietra) che dovranno appartenere alle tipologie locali.
6. Il Piano del parco individua, quale riferimento circa le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, il Manuale "Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale", prodotto dall'Assessorato edilizia, energia e difesa del suolo della Regione Liguria e gli Elementi di progettazione ambientale dei lavori fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra.

Art. 31 Pareti rocciose

1. L'Ente Parco tutela le pareti rocciose che ospitano o sono in grado di ospitare fenomeni di interesse naturalistico, in particolare la nidificazione o la potenziale nidificazione di specie di uccelli protette e la vegetazione di flora rupestre rara.
2. Sulle pareti rocciose di norma sono vietate l'arrampicata ed altre attività sportive
3. L'Ente Parco provvede ad individuare e regolamentare quelle pareti rocciose nelle quali tali attività possono essere consentite.

Art. 32 **Zone umide**

1. Le zone umide presenti nell'Area protetta in quanto ambienti in grado di elevare il grado della biodiversità rappresentano un elemento di valore del Parco.
2. L'Ente Parco promuove lo studio delle zone umide, le tutela con misure atte a garantirne la conservazione, anche limitando o vietando l'accesso, svolge azione di monitoraggio sul loro stato, sulla loro consistenza, sulla loro evoluzione.
3. A fini di studio e di gestione, quale documento del Programma Pluriennale di intervento di Salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque di cui all'art. 8.2, è costituito l'Inventario delle zone umide, che interessa laghi, specchi d'acqua e stagni presenti nell'Area protetta, con esclusione dei corsi d'acqua; esso è inteso come documento aggiornabile e integrabile con il procedere delle ricerche e sulla scorta del monitoraggio.
L'Inventario stabilisce priorità di intervento e fissa principi per la gestione delle zone umide; esso costituisce un allegato del Piano e può essere esteso alle Aree contigue.
4. In tutte le zone umide individuate dall'Inventario non è consentito:
 - a) alterare l'assetto idrogeologico e vegetazionale e in particolare effettuare discariche di qualsiasi materiale, movimenti del terreno, sbancamenti, escavazioni, riempimenti, arginature; fanno eccezione quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica e quelli messi a punto sulla base di appositi studi, sviluppati in relazione ai casi specifici, per il ringiovanimento, la conservazione o l'interramento controllato della zona umida studiata;
 - b) modificare i parametri fisico-chimici delle acque;
 - c) esercitare la pesca; sono esclusi dalla presente norma i laghi già adibiti a tale attività e quelli definiti nell'ambito di P.U.O. dei Distretti di trasformazione individuati;
 - d) prosciugare i terreni o drenare le acque;
 - e) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci in genere.
5. L'Ente Parco provvede, quando ne ravvisi l'opportunità, a limitare l'accesso a zone umide particolarmente sensibili e a predisporre appositi camminamenti obbligati su passerelle di legno per evitare il danneggiamento dell'ecosistema.

CAPO V ASSETTO INSEDIATIVO

Art. 33 Norme transitorie per l'assetto insediativo

1. Fino alla data di entrata in vigore delle determinazioni relative al Programma di Settore "Recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua" di cui all'art. 12.1 sono valide le seguenti norme transitorie:
 - a) L'edificazione di nuovi manufatti, l'ampliamento e la ridestinazione funzionale dei manufatti esistenti in area protetta sono consentiti unicamente nelle Aree di Sviluppo in attuazione di P.U.O.e o di S.U.A. attuativi dei distretti di Trasformazione e degli ambiti di Riqualificazione identificati dal Piano.
 - b) Nelle aree classificate come Riserve integrali e Riserve Generali orientate si applicano i limiti indicati all'art. 34 delle presenti Norme.
 - c) Nei restanti territori del Parco sono consentiti solamente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31, primo comma, lett. a), b), c) della legge 5 agosto 1978 n° 457, ad eccezione:
 1. dei restanti territori dei Comuni di Ameglia ed Arcola, nei quali sono consentiti gli interventi edilizi già ammessi a norma della previgente l.r. 12/1985;
 2. dei restanti territori del Comune di Lerici, nei quali sono consentiti gli interventi edilizi previsti nel Piano urbanistico comunale già adottato;
 3. delle Aree di Protezione dei Tessuti agricoli collinari e delle Aree Contigue a Regime Speciale dei Tessuti agricoli collinari appartenenti ai medesimi Comuni di Ameglia, Arcola, Lerici, nelle quali è altresì consentita la realizzazione di annessi per mezzi agricoli, se espressamente giustificata all'interno di un piano di sviluppo agricolo e subordinatamente alla stipula di una convenzione per il mantenimento delle colture su superfici minime determinate dai rispettivi strumenti urbanistici comunali.

Art. 34 Interventi edilizi nelle Riserve Integrali e Generali Orientate

1. Nell'ambito classificato dal Piano come Riserva integrale di cui all'art. 20, comma 2, lett. a), della l.r. 12/1995 "Riserva integrale della Marossa" si applicano le disposizioni dettate dall'art. 43.
2. Fatto salvo quanto più dettagliatamente previsto nel Programma di settore di cui all'art. 12.1, negli ambiti classificati dal Piano come Riserve generali orientate di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) della l.r. 12/1995 non è consentito l'aumento della superficie a destinazione residenziale:
 - a) non sono consentiti la costruzione di nuovi edifici e la ricostruzione di ruderi di edifici per fini residenziali;
 - b) non sono consentiti ampliamenti degli edifici a destinazione residenziale;
 - c) non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso che prevedano il passaggio di edifici all'uso residenziale;
 - d) non sono ammesse nuove opere di urbanizzazione e nuove infrastrutture, se non limitatamente alla fornitura dei servizi essenziali agli edifici esistenti.
3. La costruzione, il recupero e l'ampliamento/adeguamento di manufatti finalizzati ad attività istituzionali del parco (di rifugio e/o di attrezzature per la ricerca e la fruizione del Parco) sono subordinati ad un vincolo d'uso garantito da atto registrato e devono essere congruenti con gli indirizzi del Programma di Settore Turistico/Ricreativo.
4. E' consentita la realizzazione di modeste strutture ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, di sorveglianza antincendio nonché la manutenzione del sistema di accessibilità esistente ed il suo potenziamento secondo quanto previsto nell'art. 38 delle presenti Norme.

5. L'ampliamento e l'adeguamento delle strutture ricettive ed agrituristiche esistenti sono subordinate ad un vincolo d'uso garantito da atto registrato e devono essere congruenti con gli indirizzi del Programma di Settore Turistico/Ricreativo.
6. Sono in ogni caso consentiti gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31, primo comma, della legge 457/1978, nel rispetto delle caratteristiche costruttive, tipologiche e formali dei manufatti.

Art. 35 Ricostruzione di ruderi

1. Fatto salvo quanto più dettagliatamente previsto dal Programma di settore di cui all'art. 12.1 e dalla relativa Guida, la ricostruzione di edifici in stato di rudere è ammessa solo per quelli in pietra purché documentati catastalmente e purché ne siano ancora visibili i muri perimetrali.
2. La ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli dell'edificio in stato di rudere, secondo quanto rilevato e comprovato con documentazione fotografica nella relazione di progetto del manufatto da recuperare.
Gli edifici recuperati dovranno avere :
 - stesso sviluppo in pianta;
 - stessa volumetria di quelli preesistenti;
 - stesso spessore murario;
 - stesse dimensioni delle bucatore.

Art. 36 Manufatti di interesse storico testimoniale

1. I manufatti, in uso o in abbandono, che sono parte dell'insediamento storico e testimonianza di cultura materiale, in particolare di quella connessa all'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali, sono riconosciuti come elementi di identità del territorio del Parco e della comunità che lo abita e fattori di pregio del paesaggio e dell'ambiente.
2. A titolo esemplificativo, si considerano come manufatti di interesse storico testimoniale:
 1. le abitazioni rurali in muratura portante di pietra con i loro annessi, quali stalle, fienili, essicatoi in muratura o con struttura lignea;
 2. i mulini e i frantoi, comprensivi delle attrezzature, dei meccanismi per il funzionamento, dei canali di adduzione dell'acqua;
 3. i fabbricati rurali sparsi, quali i depositi di prodotti agricoli, in muratura portante di pietra, i fienili e i "cavanei";
 4. le sistemazioni del terreno e le suddivisioni dei campi costituite da muri di pietra a secco, da ciglionamenti, siepi;
 5. gli elementi di arredo degli spazi pertinenziali esterni quali pergolati, pozzi ecc.;
 6. la rete irrigua costituita da derivazioni d'acqua e corsi d'acqua con sponde artificiali sistemate in pietra e alberate;
 7. le mulattiere e tutto il sistema residuo della viabilità storica, comprensivo dei fondi stradali acciottolati e selciati, dei muri di recinzione e di sostegno del terreno posti lungo i percorsi, dei ponti, delle edicole sacre.
3. Fatto salvo quanto più dettagliatamente previsto dal Programma di settore di cui all'art. 12.1 e dalla relativa Guida, i manufatti di interesse storico testimoniale sono tutelati dal Piano e pertanto ne sono vietate la demolizione e l'alterazione delle caratteristiche costruttive, tipologiche e formali; su tali manufatti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b, e c) dell'art. 31 della legge 457/1978, nel rispetto delle caratteristiche suddette.

Art. 37 **Recinzioni**

1. Ai fini del presente articolo, per recinzioni devono intendersi le strutture, vegetali o artificiali, che abbiano quale scopo principale quello di ostacolare o impedire l'accesso ai terreni e siano pertanto conformate, per natura, disposizione, sviluppo lineare tendenzialmente chiuso, a conseguire tale obiettivo; le siepi nelle aree coltivate di cui all'articolo 28.2 e gli schermi vegetali di cui all'art. 78, sempreché non si configurino quali chiusura dei fondi, assolvono a funzioni diverse e sono pertanto escluse dalla disciplina del presente articolo.
2. Le recinzioni sono vietate nelle aree classificate Riserve integrali o Riserve Generali orientate. Nelle altre aree del Parco (Aree di Protezione, Aree di sviluppo) le recinzioni sono ammesse solamente per:
 - a) delimitare le aree di stretta pertinenza dei fabbricati esistenti se destinati ad abitazione o ad attività ricettiva; in tali casi esse devono avere altezza massima di 1,20 mt, circoscrivere un'area di non più di 500 mq, ed essere realizzate mediante:
 - siepi schermanti ottenute con vegetazione autoctona;
 - staccionate di legno;
 - muri in pietrame a secco o con pietrame faccia vista, costruiti con materiali lapidei locali, preferibilmente di reimpiego;
 - reti metalliche rivestite, ancorate a sostegni in legno verticali direttamente infissi nel terreno.
 - b) delimitare le aree di pertinenza degli edifici produttivi e le aree destinate ad attività sportive e ricreative; in tali casi sono ammesse recinzioni rispettivamente di altezza non superiore a 1,80 mt. e a 1,20 mt, realizzate utilizzando, oltre alle tipologie del precedente punto, anche ringhiere o cancellate di ferro verniciato. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni in materia di sicurezza e la realizzazione di barriere verdi secondo le indicazioni del relativo Programma di riassetto vegetazionale di cui agli articoli 9 e 78;
 - c) delimitare terreni coltivati a reale rischio di danno da cinghiali; in tali casi e nel limite di un'altezza non superiore a 1,20 mt., oltre alle tipologie indicate alle lettere a) e b), possono essere utilizzate anche recinzioni elettrificate del tipo "pastore elettrico".

Art. 38 **Nuova viabilità nel Parco e nelle Aree contigue a regime speciale**

1. Nel Parco e nelle Aree contigue a regime speciale per le quali siano stati siglate le necessarie intese Ente Parco-Enti Locali, è possibile aprire strade di servizio, strade forestali ed altre infrastrutture forestali, ovvero strade finalizzate:
 - a) all'impiego da parte di mezzi di soccorso e antincendio;
 - b) allo svolgimento delle attività agricole;
 - c) alla realizzazione di interventi di potenziamento e adeguamento alle norme delle opere di captazione esistenti delle acque per uso potabile;
2. L'apertura di strade forestali e di piste di esbosco dovrà essere limitata al minimo indispensabile e sostituita, laddove possibile, dall'impiego di sistemi alternativi e temporanei, quali l'uso di teleferiche.
3. La realizzazione dei viali tagliafuoco, definiti all'articolo 15, Lr 22/1/1999, n. 4, dovrà essere limitata alle situazioni di evidente e improrogabile necessità.
4. Le strade di cui al presente articolo saranno percorribili esclusivamente con mezzi agricoli e forestali e con veicoli di servizio o di soccorso; il transito sarà riservato ai proprietari dei fondi o agli aventi causa, oltreché ai mezzi dell'Ente Parco, del Corpo forestale e di altri soggetti impiegati per ragioni di servizio e di incolumità pubblici.

Art. 39 **Modalità di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade**

1. Il progetto di una qualsiasi strada all'interno dell'Area protetta dovrà essere accompagnato da una relazione di carattere geologico e, nei casi di strade forestali o di supporto per le attività agricole, da una relazione agroforestale, che attesti la necessità dell'opera in relazione alle attività agricole o forestali in atto o da realizzarsi contestualmente e che definisca le opere per l'inserimento compatibile della strada nel contesto ambientale.
2. Nella realizzazione e nella manutenzione di strade e sentieri si dovranno osservare le seguenti regole e cautele:
 - a) nel definire nuovi collegamenti dovranno essere utilizzati, quanto più possibile, tracciati esistenti;
 - b) i nuovi tracciati dovranno essere disposti prevalentemente lungo le curve di livello e adattati alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei luoghi, in modo da limitare le opere e i movimenti di terra;
 - c) in ogni caso è prioritario il rispetto di manufatti di interesse storico testimoniale;
 - d) in particolare i muri e le pavimentazioni di pietra delle antiche mulattiere non potranno essere demoliti allo scopo di ampliare la sezione stradale;
 - e) tutte le nuove strade veicolari all'interno dell'Area protetta dovranno avere fondo sterrato o stabilizzato;
 - f) la viabilità rurale e i sentieri potranno avere fondo acciottolato, realizzato in base alle specifiche indicazioni tecnomorfologiche fornite dalla "Guida al recupero degli Insediamenti" dell'area protetta;
 - g) la larghezza massima delle strade è fissata in 3 mt; per consentire l'incrocio dei veicoli saranno realizzate apposite piazzole;
 - h) l'altezza degli sbancamenti e la porzione di sede stradale ottenuta su riporti di terreno dovranno essere contenute;
 - i) le acque di versante fluenti verso strada vanno intercettate con apposite cunette a margine o fuori dalla sede stradale, al colmo di eventuali modeste opere di sostegno a monte;
 - l) nei tratti a forte pendenza e dovunque sarà impossibile realizzare adeguate cunette a monte, la sede stradale dovrà essere frequentemente interrotta da solchi diagonali di allontanamento delle acque, armati con travetti in legno e distanziatori, oppure realizzati con fondo in pietra;
 - m) lungo le strade, il tragitto delle acque in cunetta deve essere ridotto tramite pozzetti di raccolta e frequenti attraversamenti; le acque dei pozzetti e di tutti gli attraversamenti vanno raccolte con opere idonee e accompagnate in solchi di corrivazione naturali o comunque controllati;
 - n) nelle strade veicolari pendenze superiori al 12% sono ammessi solo per brevissimi tratti e solo per piste di esbosco; in ogni caso non dovrà essere superata la pendenza del 20%;
 - o) in corrispondenza di aree con ristagni d'acqua, il tracciato stradale dovrà correre su trincea, costituita da una sezione profonda ospitante tubi drenanti, immersi in materiale arido drenante e ricoperti di stabilizzato;
 - p) dove necessario per consentire il naturale flusso delle acque superficiali, il tracciato stradale potrà essere solcato da un guado a pareti minimamente acclivi, realizzato con pietrame, secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica; le risistemazioni del terreno, le scarpate, le eventuali piazzole di servizio saranno opportunamente consolidate e rinverdite, utilizzando tecniche tradizionali, quali muri a secco e sistemazioni a ciglioni, e le tecniche di ingegneria naturalistica.

CAPO VI DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA' E VIGILANZA

Art. 40 Attività Turistiche /Sportive/ricreative

1. Il Piano individua nel settore turistico l'elemento fondativo per lo sviluppo del Programma Socio economico di cui all'Art. 22 l.r. n°12/95.
Le attività legate al turismo nell'area protetta sono individuabili :
 - nella fruizione attiva consapevole dell'ambiente naturale e del paesaggio (escursioni)
 - nell'esercizio delle attività sportive e culturali.
 - nell'esercizio della ricettività nelle varie forme regolate dalle Vigenti leggi regionali.
 - nell'esercizio della nautica da diporto.Il Piano, in funzione della protezione degli ecosistemi regola le attività ricettive e nautiche con l'adozione di Indici ecologici, indicatori biologici e monitoraggi.

2. **Escursionismo**
L'attività escursionistica si svolge lungo gli appositi percorsi segnalati.
L'Ente Parco può disporre la chiusura temporanea di sentieri agli escursionisti in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico, quali la riproduzione, la nidificazione, l'allevamento della prole da parte di specie particolarmente protette. E' consentito l'accesso del personale di sorveglianza e agli altri soggetti autorizzati dall'Ente parco, fatti salvi in ogni caso i diritti dei proprietari dei fondi o loro aventi causa.
La fruizione di siti di particolare protezione (riserva integrale) da parte di gruppi organizzati dovrà essere segnalata alla Direzione del Parco con congruo anticipo.

3. **Attività sportive**
L'esercizio delle attività sportive è regolamentato dall'Ente Parco, che individua aree da destinare ad attività sportive compatibilmente con la tutela dell'ambiente naturale.
L'Ente Parco regola tramite l'aggiornamento periodico dei programmi Pluriennali di settore dei percorsi le differenti tipologie di fruizione (ciclopedonale, equestre, canoistica) della rete sentieristica esistente e di progetto;

- 4- **Altre attività sportive**
L'Ente Parco potrà individuare aree suscettibili di essere utilizzate come palestra di roccia, punti per il lancio con il deltaplano e per lo sport del parapendio, regolamentando l'esercizio di tali attività.
In tutto il territorio del Parco sono vietate le attività sportive che possono causare danni alla vegetazione e disturbo alla fauna;
L'esercizio del torrentismo è consentito; fatta salva la possibilità di sua regolamentazione in aree di particolare vulnerabilità naturalistica;
Nell'Area protetta le manifestazioni sportive agonistiche debbono essere autorizzate dall'Ente Parco; Fanno eccezione le "gare di orientamento".

5. **La Pesca**
Nell'Area protetta l'attività della pesca è consentita secondo la normativa vigente, salvo prescrizioni diverse, specificamente localizzate, contenute nei Regolamenti dell'Area protetta, ai sensi dell'articolo 25, l.r. 22/2/95, n. 12; l'Ente Parco si riserva di stabilire criteri di ripopolamento coerenti con gli obiettivi di ricostituzione degli ecosistemi locali così come già specificato all'art 10.

6. **La Caccia**
Nel Parco l'esercizio venatorio è vietato ai sensi della vigente normativa.
L'esercizio venatorio nelle aree contigue, a regime normale o speciale, è esercitato nelle forme e nei limiti dettati dalle vigenti leggi sulla caccia (l.r. 1/7/94 n° 29) ed in attuazione alle direttive regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 74 del 19/01/2001, secondo il calendario venatorio stabilito dalla Regione Liguria.
La gestione faunistico venatoria in tali aree sarà fatta in accordo tra l'Ente Parco, Provincia della Spezia ed Ambiti Territoriali di Caccia sentito il Comitato Tecnico faunistico venatorio provinciale.

7. Il Campeggio

In tutto il territorio del Parco, fatte salve le zone appositamente attrezzate, é vietata qualsiasi forma di campeggio; l'Ente Parco può rilasciare autorizzazioni in deroga a quanto sopra indicato in relazione a specifiche esigenze e particolari finalità.

Art. 41 Attività produttive

1. Industria

Il Piano riconosce alle attività produttive esistenti interne e prossime all'area protetta una funzione di sostegno socioeconomico delle popolazioni vallive.

- 2.** Il Piano promuove, incentiva e attua anche attraverso i protocolli d'intesa ex art. 32 della l. 394/1991 o gli accordi, di Pianificazione e di Programma, previsti negli artt. 57 e 58 della l.r. 36/1997, l'applicazione di misure volte alla mitigazione d'impatto ed alle certificazioni ed autocertificazioni EMAS in tutte le aree occupate da insediamenti Industriali/artigianali interne o contigue all'area protetta

Art. 41 Vigilanza e sanzioni

- 1.** Nell'Area protetta e nelle Aree contigue la vigilanza e le sanzioni relative al rispetto delle norme generali in materia ambientale e delle norme contenute nel Piano del Parco sono normate e regolamentate dagli art. 32 e 33 della l.r. 22/01/95n°12 e successive modificazioni.

Titolo IV Disciplina delle Fasce di Protezione

CAPO I QUADRO GENERALE

Art. 42 Suddivisione in Fasce di Protezione

1. Il Piano suddivide il Parco di Montemarcello-Magra, territorialmente articolato secondo la tabella di cui all'art. 2 delle presenti Norme, in fasce di protezione (art. 20 della l.r. 12/1995) differenziate secondo tipologie, ed indica altresì la disciplina delle aree contigue, delle categorie operative speciali, delle componenti del Sistema di relazione territoriale, come di seguito indicato.

2. **Ambiti dei Macro-ecosistemi di Montemarcello/Canarmino (m)**
 - RI^m)** Riserva integrale della Marossa
 - RGO^{cm})** Riserva generale orientata della costa di Montemarcello /Canarmino.
 - RGO^{bm})** Riserva generale orientata Boschiva di Montemarcello /Canarmino.
 - AC^{bm})** Area Contigua a Regime Speciale Boschiva di Montemarcello /Canarmino
 - AP^{am})** Aree di Protezione dei Tessuti agricoli collinari di Montemarcello /Canarmino.
 - AC^{am})** Area Contigua a Regime Speciale dei Tessuti agricoli collinari di Montemarcello.
 - AS^{sm1})** Aree di Sviluppo della fruizione pubblica di Montemarcello/Canarmino
 - AS^{sm2})** Aree di Sviluppo delle attrezzature ricettive di Montemarcello/Canarmino
 - AC^{sm2})** Area Contigua a Regime Speciale delle attrezzature ricettive di Montemarcello/Canarmino.

3. **Ambiti del Macroecosistema Fluviale Magra/Vara (f)**
 - RGO^f)** Riserva generale orientata Fluviale del Magra/Vara.
 - RGO^{bf})** Riserva generale orientata dei Versanti Boschivi della Val di Vara.
 - AC^{bf})** Aree Contigue dei versanti boschivi perifluviali.
 - AP^f)** Aree di Protezione dell'Alveo della Magra
 - AP^{bf})** Aree di Protezione boschive perifluviali
 - AP^{af})** Aree di Protezione delle Fasce agricole Perifluviali
 - AC^{af})** Aree Contigue agricole perifluviali.
 - AP^{af-1})** Aree di Protezione delle Fasce Perifluviali .
 - AC^{af-1})** Aree Contigue delle Fasce Perifluviali.
 - AP^{zu})** Aree di Protezione delle Zone Umide
 - AC^{zu})** Aree Contigue delle Zone Umide
 - AS^{af})** Aree di Sviluppo agricole perifluviali.
 - AS^{sf/1-4})** Aree di Sviluppo del settore turistico-ricreativo-culturale del Parco fluviale.
 - AC^{sf-4})** Area Contigua a Regime Speciale dei Servizi alla Nautica.
 - AC^{sf-1-3})** Aree Contigue del settore turistico/ricreativo/culturale del Parco Fluviale
 - AS^{pf})** Aree di Sviluppo produttive perifluviali.
 - AC^{pf})** Aree Contigue produttive perifluviali.
 - AS^{if})** Aree di sviluppo delle infrastrutture di servizio
 - AC^{if})** Aree Contigue delle infrastrutture di servizio.

4. **Altri Ambiti Territoriali di relazione esterna con il Parco**
 - AC^{bg})** Aree (manufatti e sistemi di manufatti) di relazione Territoriale con il Parco.

5. Componenti del sistema di relazione territoriale con l'Area Protetta

1-n) Corridoi d'accesso e percorsi di relazione del sistema;

n1-n) Nodi di interscambio;

1-n) Corridoi Biologici;

--- Schermi vegetali e Barriere;

6. Categorie operative speciali

Dt¹⁻ⁿ) Distretto di trasformazione;

Dt^c) Distretto di trasformazione Condizionato;

AR¹⁻ⁿ) Ambiti di riqualificazione.

CAPO II *AMBITO MONTEMARCELLO CANARBINO*

Art. 43 Riserva Integrale della Marossa (RI^m)

lettera a dell'articolo 20, c.2, della l.r. 12/1995

1. Il Piano individua come zona di Riserva Integrale porzione di costa rocciosa sita nei comuni di Ameglia e Lerici per il rilevante interesse naturalistico e scientifico determinato dalla presenza di manifestazioni vegetali,zoologiche, geomorfologiche.
2. Nella Riserva Integrale non sono ammesse utilizzazioni e va evitata al massimo l'interferenza di tipo antropico, promuovendo studi di controllo ed indagini scientifiche finalizzate alla comprensione delle azioni naturali interagenti.
3. Data la presenza di emergenze geologiche e di fenomeni franosi in atto la salvaguardia della vegetazione assume il ruolo di fattore antiersivo e di sicurezza.
4. La frequentazione antropica delle insenature e la percorrenza lungo i sentieri segnati del Parco sono consentite e regolamentate dal Programma di settore.
5. Non sono ammessi interventi fatti salvi gli interventi di protezione civile e di difesa antincendio .

Art.44 Riserva Generale Orientata della costa di Montemarcello (RGO^{cm})

lettera b dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua come Riserva della Costa la porzione di costa rocciosa sita nel comune di Ameglia per il rilevante interesse naturalistico e scientifico determinato dalla presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche.
2. Nella Riserva sono ammesse utilizzazioni relativamente ai Manufatti di proprietà della Marina militare previo protocollo d'intesa finalizzato alla istituzione di un Osservatorio scientifico-Naturalistico;
3. Data la presenza di emergenze geologiche e di fenomeni franosi in atto la salvaguardia della vegetazione assume il ruolo di fattore antiersivo e di sicurezza.
4. La frequentazione antropica delle insenature e la percorrenza lungo i sentieri segnati del Parco sono consentite e regolamentate dal Programma di settore.
5. Non sono ammessi altri interventi fatti salvi gli interventi di protezione civile e di difesa antincendio.

Art. 45 Riserva Generale Orientata boschiva di Montemarcello/Canarbino (RGO^{bm})

lettera b dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Sono individuate come riserve boschive le componenti paesistiche del sistema MonteMarcello Canarbino costituite da complessi ecosistemici di rilevante interesse botanico-forestale.
2. Obiettivi del Piano del Parco nell'istituzione delle RGO sono :

1. tutelare gli ecosistemi stabili
 2. favorire la ricostituzione degli equilibri naturali
 3. recuperare zone degradate (da incendi ecc.)
3. Nelle riserve boschive, oltre ai divieti ed alla regolamentazione di attività di cui alle Norme generali, valgono le seguenti norme:
- a) è vietata la nuova captazione di acqua;
 - b) è esclusa la nuova messa a coltura di terreni che non siano già sfruttati a fini agricoli;
 - c) è vietato l'uso di concimi chimici, di pesticidi e di diserbanti;
 - d) raccogliere o manomettere minerali e rocce, (la raccolta amatoriale deve essere autorizzata dall'Ente);
 - e) accendere fuochi;
 - f) allestire accampamenti finalizzati allo stazionamento notturno;
 - g) inserire cartellonistica diversa da quella di segnalazione del Parco o comunque dallo stesso Ente autorizzata.
4. Fino all'entrata in vigore del relativo Programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta e contigua di cui all'art. 12 gli interventi edilizi sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 34.

Art. 46 **Area Contigua boschiva a regime speciale di Montemarcello (AC^{bm})**

1. L'area contigua a Regime speciale è istituita al fine di consentire l'esercizio dell'attività venatoria nei limiti e secondo la regolamentazione dettata dalle disposizioni legislative in materia e dalle norme del presente Piano.
2. Per essa valgono le finalità, gli obiettivi, le azioni, i divieti e la regolamentazione di attività applicate nell'area di Riserva Boschiva di cui all'art. 45 salvo quelle riguardanti l'esercizio dell'attività venatoria che in tali aree è consentita nelle forme e nei limiti dettate dalle leggi vigenti sulla caccia e sulla protezione della fauna minore.
4. Per le finalità generali perseguite dal Parco e le finalità specifiche indicate nel presente articolo, la gestione dell'area contigua a regime speciale, in riferimento alla formulazione degli indirizzi pianificatori, alla realizzazione degli interventi e all'esercizio dei controlli, sarà affidata all'Ente Parco sulla base di un'intesa con il Comune territorialmente interessato sancita mediante l'appropriato procedimento speciale di pianificazione territoriale, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia urbanistica.
5. L'accordo di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano. In attesa della sottoscrizione dell'accordo, l'area contigua è assimilata alle aree contigue a regime normale, ferme restando in ogni caso le finalità e le limitazioni indicate nel presente articolo. Scaduto inutilmente il predetto termine per la sottoscrizione, l'area in questione diviene ad ogni effetto parco naturale regionale e classificata nella pertinente fascia di protezione di cui all'articolo 45.

Art. 47 **Aree di Protezione dei tessuti agricoli collinari di Montemarcello/Canarbino - (AP^{am})**

lettera c dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Nelle Aree di protezione dei tessuti agricoli collinari di Montemarcello/Canarbino è prioritario l'impegno dell'Ente Parco a realizzare le condizioni ottimali di equilibrio fra lo svolgimento delle

attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali, la fruizione turistica del Parco e la conservazione degli ecosistemi naturali.

2. Nelle Aree di protezione l'Ente Parco tutela le utilizzazioni produttive agricole e silvicole tradizionali che siano congruenti con gli obiettivi enunciati al comma 1 e compatibili con le finalità generali del Parco. In particolare l'Ente Parco favorisce, anche con apposite misure di sostegno, l'impiego di metodi che consentono il mantenimento degli equilibri biologici, le iniziative di produzione agricola biologica, la tutela e ripresa di coltivazioni locali.
3. Nelle Aree di protezione l'Ente Parco:
 - a) conduce studi e ricerche finalizzate ad una miglior conoscenza delle condizioni dei luoghi, al fine di mettere a punto strategie di intervento per il mantenimento e la ricostituzione degli equilibri naturali; tali studi si riferiscono in special modo alla risorse idriche, alle zone umide, alle condizioni di vita della flora e della fauna;
 - b) conduce e favorisce interventi silvocolturali, sulla base dei criteri stabiliti dalla Carta dell'assetto vegetazionale;
 - c) effettua, sulla base delle conoscenze disponibili e di quelle derivate dagli studi condotti, interventi finalizzati al raggiungimento delle condizioni di equilibrio degli ecosistemi;
 - d) effettua interventi finalizzati alla protezione della flora e della fauna;
 - e) favorisce la fruizione del territorio del Parco a fini educativi ed escursionistici;
 - f) cura il mantenimento dei sentieri individuati dal Piano e attua il programma di Settore dei percorsi, anche predisponendone o favorendo la predisposizione d'attrezzature apposite, quali rifugi e aree attrezzate;
 - g) favorisce e regola l'esercizio di attività sportive compatibili con l'ambiente e tali da non provocare danni e disturbi alla flora e alla fauna; in particolare cura e favorisce l'esecuzione di appositi percorsi ippici e per biciclette da montagna, regolamentandone l'uso;
4. Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria valgono i divieti e la regolamentazione di attività di cui alle Norme generali e, per la gestione ed il recupero del patrimonio edilizio, quelle contenute nella normativa transitoria di cui all'art. 33 fino all'approvazione del relativo Piano di Settore.

Art. 48 **Area Contigua a regime speciale dei tessuti agricoli collinari di Montemarcello/Canarino (AC^{am})**

1. L'area contigua a Regime speciale dei tessuti agricoli collinari di Montemarcello/Canarino è istituita al fine di consentire l'esercizio dell'attività venatoria nei limiti e secondo la regolamentazione dettata dalle disposizioni legislative in materia.
Fatte salve ulteriori specificazioni derivanti dal coordinamento tra Ente Parco e Ambito territoriale di caccia, per essa valgono le finalità, gli obiettivi, le azioni, i divieti e le regolamentazioni d'attività contenute nell'Area di Protezione di cui all'art. 47, salvo l'esercizio dell'attività venatoria che è consentito nelle forme e nei limiti dettate dalla normativa regionale in materia e dalle norme del presente Piano .
2. Per le finalità generali perseguite dal Parco e le finalità specifiche indicate nel presente articolo, la gestione dell'area contigua a regime speciale, in riferimento alla formulazione degli indirizzi pianificatori, alla realizzazione degli interventi e all'esercizio dei controlli, sarà affidata all'Ente Parco sulla base di un'intesa con il Comune territorialmente interessato sancita mediante l'appropriato procedimento speciale di pianificazione territoriale, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia urbanistica.
3. L'accordo di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano. In attesa della sottoscrizione dell'accordo, l'area contigua è assimilata alle aree contigue a regime normale, ferme restando in ogni caso le finalità e le limitazioni indicate nel presente articolo. Scaduto inutilmente il predetto termine per la sottoscrizione, l'area in questione

diviene ad ogni effetto parco naturale regionale e classificata nella pertinente fascia di protezione di cui all'articolo 47.

Art. 49 **Aree di Sviluppo della fruizione pubblica del parco di Montemarcello/Canarbino (AS ^{sm-1})**

lettera d dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua aree di sviluppo della fruizione pubblica del parco di Montemarcello/Canarbino con finalità di incentivazione della fruizione attiva sostenibile, dell'esercizio compatibile di attività turistico/ricreative/didattico-culturali e della implementazione e monitoraggio delle conoscenze scientifiche dell'area protetta.
2. Il Piano individua come attrezzature di fruizione pubblica le aree già adibite ad Orto botanico e i Manufatti di proprietà della Marina Militare da adibirsi (previa sottoscrizione di Protocollo d'intesa tra Ente Parco e M.M.) a Laboratorio/Osservatorio scientifico-naturalistico.
3. Le finalità e gli obiettivi di Piano sono, in relazione alle le seguenti tipologie individuate:
 - a) **Orti Botanici**
Oltre a sviluppare gli obiettivi didattici e di ricerca possono consentire la sopravvivenza di specie rare o in pericolo e supportare ricerche nei campi dell'agricoltura eco-compatibile e della selvicoltura.
 - b) **Centri di difesa dell'avifauna**
Sono finalizzati alla cura e difesa degli esemplari danneggiati e alla ospitalità temporanea di specie minacciate o appartenenti alla fauna locale che non è possibile conservare negli ecosistemi originari.;
Le finalità educative possono essere parallele a quelle degli orti botanici;
(conoscenza degli animali e del loro comportamento in ambienti il più possibile simili a quelli naturali).
 - c) **Osservatori scientifico-naturalistici e Centri di Educazione Ambientale;**
sono finalizzati, i primi ad ospitare strutture e personale dedicato all'osservazione scientifica della natura e a diffonderne i risultati in forma divulgativa .

Art. 50 **Aree di Sviluppo delle attrezzature ricettive di Montemarcello/Canarbino (AS ^{sm-2})**

lettera d dell'articolo 20, c. 2 della Lr 12/1995

1. Per quanto riguarda L'individuazione delle Aree di Sviluppo per attrezzature ricettive di Montemarcello/Canarbino coincide con le aree già classificate ZAI dalla l.r.12/'85 alle quali si aggiungono le aree di Vallestreri ed il Forte "Batteria Chiodo" di Montemarcello.
2. I progetti di recupero e/o ridestinazione funzionale dei Forti dovranno avvenire nel rispetto delle caratteristiche d'impianto generale e degli elementi tecnomorfológicos di livello puntuale.
3. Per le aree di Vallestreri si rinvia alle previsioni contenute nel P.U.O definitivamente approvato.
4. Nelle aree del presente articolo si possono effettuare gli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) c) della legge 5 agosto 1978 n. 457. Fatte salve le specifiche prescrizioni emanate dal presente Piano, l'Ente Locale attua altri interventi quali la modifica delle destinazioni d'uso (ad es. il passaggio da residenziale a ricettivo) o il potenziamento/ dotazione degli impianti tecnologici/ricreativo-sportivi tramite P.U.O. concordando con l'Ente Parco l'individuazione degli

ambiti d'intervento, dei parametri quali/quantitativi ed eventualmente delle modalità di gestione delle attrezzature di progetto.

5. Nelle aree di pertinenza dei manufatti emergenti (Forti) le realizzazioni di attrezzature sportive all'aperto, ricettive e di fruizione pubblica sono ammesse nel rispetto delle preesistenze e compatibilmente con i caratteri paesistici e con le sistemazioni degli spazi aperti delle aree di pertinenza dei manufatti stessi.

Art. 51 **Aree Contigue a regime speciale delle attrezzature ricettive di Montemarcello (AC ^{sm2})**

1. Le Aree Contigue a regime speciale delle attrezzature ricettive di Montemarcello comprendono siti e manufatti emergenti di valore stilistico, culturale, storico e artistico disponibili alla implementazione del sistema dei servizi ricettivi, culturali, ricreativi del Parco.
2. Per esse valgono le finalità, gli obiettivi, le azioni, i divieti e le regolamentazioni d'attività contenute nelle Norme generali, nella Regolamentazione d'attività e nel precedente art. 50, salvo l'esercizio dell'attività venatoria che è consentito nelle forme e nei limiti dettate dalle leggi vigenti sulla caccia e sulla protezione della fauna minore.
3. In tali aree è consentita la realizzazione di interventi in funzione ricreativa, turistica ed agrituristica (con esclusione di campeggi o attrezzature ricettive all'aria aperta).
4. Le variazioni di destinazione d'uso, gli ampliamenti e la realizzazione di eventuali attrezzature per collezioni, esposizioni o per il potenziamento degli impianti tecnologici e sportivo/ricreativi dovranno essere attuati tramite Strumento Attuativo i cui indirizzi e definizioni parametriche saranno preventivamente concertati tra Ente Locale ed Ente Parco.
5. Nel caso di mostre/esposizioni o realizzazioni di *land-art* i progetti e le realizzazioni dovranno avere carattere temporaneo e non conflittuale con la fruizione attiva dell'Area Protetta.
6. Per le finalità generali perseguite dal Parco e le finalità specifiche indicate nel presente articolo, la gestione dell'area contigua a regime speciale, in riferimento alla formulazione degli indirizzi pianificatori, alla realizzazione degli interventi e all'esercizio dei controlli, sarà affidata all'Ente Parco sulla base di un'intesa con il Comune territorialmente interessato sancita mediante l'appropriato procedimento speciale di pianificazione territoriale, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia urbanistica.
7. L'accordo di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano. In attesa della sottoscrizione dell'accordo, l'area contigua è assimilata alle aree contigue a regime normale, ferme restando in ogni caso le finalità e le limitazioni indicate nel presente articolo. Scaduto inutilmente il predetto termine per la sottoscrizione, l'area in questione diviene ad ogni effetto parco naturale regionale e classificata nella pertinente fascia di protezione di cui all'articolo 50.

Art. 52 Riserva Generale Orientata della fascia di pertinenza fluviale Magra/Vara - (RGO) ^f

lettera b dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua come Riserva Fluviale l'insieme delle componenti biotiche ed abiotiche costituite dai corsi e dai corpi d'acqua della Magra e del Vara, dalle loro diramazioni, dalle lanche, dai ghiaietti, dalla vegetazione igrofila e ripariale;
2. Le aree di Riserva Fluviale coincidono con le componenti delle Unità di paesaggio 2-9 classificate codice 1. Esse sono destinate alle naturali traslazioni dell'asta del fiume.
3. Anche con riferimento ai programmi di salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque e del programma di riassetto vegetazionale, nella Riserva Fluviale sono consentiti, nell'ambito delle modificazioni del suolo, unicamente le azioni finalizzate alla conservazione degli ecosistemi fluviali e perifluviali, di rinaturalizzazione e di messa in sicurezza previste nell'ambito del Piano e/o dagli interventi programmati dall'Autorità di Bacino.
4. I progetti dovranno adottare tutti gli accorgimenti di tutela della qualità ambientale finalizzati all'integrazione delle nuove opere nel contesto paesistico con particolare riguardo all'uso di materiali (es. opere di sostegno realizzate in pietra) che dovranno appartenere alle tipologie locali. Gli Interventi di cui sopra dovranno comunque essere attuati con tecniche di ingegneria naturalistica secondo i relativi Manuali Regionali e dell'Autorità di Bacino.
5. Nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche, quali elettrodotti, gasdotti, oleodotti, dovranno essere privilegiati tracciati che arrechino il minor danno all'ecosistema attraversato e producano il minimo impatto sul cono visuale orientato rispetto alla sezione principale dell'asse fluviale.
6. Oltre a quelli esplicitati nelle norme generali, nelle Riserve fluviali valgono gli ulteriori seguenti divieti:
 - a) Navigare in linea generale con barche a motore, scooter acquatici od hovercraft; è fatta eccezione per le barche a fondo piatto utilizzate per la pesca sportiva, equipaggiate con motori di potenza non superiore a 5 HP, amovibili, e da rimuovere tassativamente al momento dell'attracco dell'imbarcazione. E' consentito il transito in entrata e in uscita degli scafi di produzione dello stabilimento di cui alla componente classificata AS P^f 2.5.
 - b) Aprire darsene o creare strutture d'approdo/ormeggio fatti salvi i pontili monouso in legno a carattere non permanente secondo le tipologie approvate dall'Ente Parco.
 - c) Transitare con veicoli motorizzati (comprese motociclette, scooters ecc.) fatta eccezione per i mezzi utilizzati dall'Ente Parco, per i mezzi di servizio, di sorveglianza o di protezione civile;
 - d) raccogliere o manomettere minerali, fossili.
 - e) estirpare la vegetazione alveale e riparia arbustiva e arborea che non si renda indispensabile per garantire la incolumità pubblica e/o privata;
 - f) accendere fuochi;
 - g) allestire accampamenti finalizzati allo stazionamento notturno.
 - h) Inserire cartellonistica diversa da quella di segnalazione del Parco.
7. Nelle Riserve Generali orientate delle fasce perifluviali coincidenti con gli Ambiti di Riqualficazione di cui all'art. 85 è consentito, previo inserimento nel relativo Programma Settoriale il recupero dei volumi dismessi per attività e servizi di fruizione pubblica in conformità alle Norme di salvaguardia del Progetto di Piano di assetto Idrogeologico dell'autorità di Bacino.

Art. 53 Riserva Generale Orientata dei Versanti Boschivi della Val di Vara (RGO^{bf})

lettera b dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua come Riserve Boschive porzioni di vegetazione intercluse nelle anse fluviali o parallele al corso del Vara.
2. In tali aree il Piano:
 - a) promuove interventi finalizzati all'evoluzione dei soprassuoli ecologicamente stabili ed in grado di assolvere alla funzione di difesa idrogeologica;
 - b) incentiva il monitoraggio della stabilità dei versanti e coordina gli eventuali interventi con gli Enti preposti.
3. Per quanto attinente la particolare condizione morfologica valgono le norme di cui al governo boschivo.

Art. 54 Aree Contigue dei Versanti Boschivi perifluviali (AC^{bf}).

1. Le aree contigue boschive dei versanti boschivi perifluviali propongono il rafforzamento del Sistema tramite l'adozione concertata di provvedimenti di tutela e di interventi finalizzati alla fruizione attiva ed alla relazione territoriale delle componenti del Sistema stesso.
2. Per le aree coincidenti con i Sic le azioni sono relative al coordinamento Ente Parco /Enti locali per l'attuazione di misure finalizzate all'inventario ed al monitoraggio dei valori presenti.
3. La pianificazione dell'area è di competenza dell'Ente locale salvo la stipula di eventuali protocolli d'intesa in relazione a indirizzi e progetti di valorizzazione da inserire nei Programmi di Sviluppo.
4. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nelle forme e nei limiti dettate dalla normativa regionale vigenti in materia .

Art. 55 Aree di Protezione d'Alveo della Magra (AP^f).

lettera c dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. L'area di Protezione dell'alveo della Magra coincide con l'Unità di paesaggio 1 (componente 1.1).
2. Gli obiettivi del Piano nella tratta individuata sono:
 - a) realizzare le condizioni ottimali di equilibrio per la conservazione degli ecosistemi naturali,
 - b) consentire lo svolgimento delle attività nautiche previste in attuazione del Progetto di Parco nautico.
3. Per l'attuazione degli obiettivi sono previsti interventi di trasformazione morfologica da attuarsi di concerto con l'Autorità di Bacino e con gli Enti Locali interessati.
4. I manufatti flottanti (con eccezione delle banchine nautiche) attualmente ricadenti in alveo possono essere sottoposti unicamente a progetti di ri-qualificazione/messa in sicurezza senza aumento delle attuali dimensioni superficiali e/o volumetriche. La realizzazione di nuove attrezzature flottanti è consentita solo nell'ambito della riorganizzazione dei servizi pubblici di collegamento via mare.

Art. 56 Aree di Protezione boschive perifluviali (AP^{bf}).

lettera c dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua come Area di protezione la porzione di territorio di collegamento tra la località "La Ferrara" (componente 1.7a) e la parte terminale di Bocca di Magra in ragione del carattere testimoniale dei residui lembi di vegetazione mesoigrofila boschiva riparia.
2. Obiettivi del piano sono:
la tutela degli habitat e degli ecosistemi presenti;
la realizzazione di interventi volti a favorire l'incremento della superficie boscata.
3. Oltre ai limiti e divieti di cui al Titolo III : sono vietati interventi che alterino l'assetto vegetazionale nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, ad eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui in fustaie e/o per l'eliminazione di forme infestanti o prevenzione di fitopatie.

Art. 57 Aree di Protezione delle fasce agricole perifluviali(APaf).

lettera c dell'articolo 20, c.2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua quali Aree di protezione delle fasce agricole perifluviali porzioni di area protetta non specificamente connotata in termini di limitazioni o di sviluppo di nuova attività.
2. Obiettivi del Piano del Parco nell'istituzione delle Aree di Protezione delle fasce agricole perifluviali sono:
 - a) realizzare le condizioni ottimali di equilibrio fra la conservazione degli ecosistemi naturali, lo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali e la fruizione turistica del Parco.
 - b) favorire il recupero ambientale, il turismo ambientalmente sostenibile, la produzione agricola biologica, la ripresa di attività primarie condotte con metodi tradizionali .
3. Fatti salvi i divieti e la regolamentazione generale delle attività di cui al Titolo III, nelle aree in questione:
 - a) sono sempre consentiti interventi finalizzati al consolidamento della fruizione attiva del Parco, quali percorsi ciclopeditoni ed equestri, modeste aree attrezzate con arredi prescelti nell'abaco allegato ai Programmi del Settore Turistico-Ricreativo, piccole strutture per l'osservazione dell'avifauna;
 - b) le destinazioni e gli usi consentiti sono subordinati agli indirizzi del Piano di Bacino.
 - c) la trasformazione d'uso da agricolo a forestale è consentita previa indicazione del relativo Programma di Riassetto.

Art. 58 Aree Contigue agricole perifluviali (ACaf)

1. Le Aree contigue dei tessuti agricoli di piana assumono il ruolo di zone pre-parco (testimoniali dell'assetto paesaggistico caratterizzante l'ambito agricolo di valle) e di laboratori di sperimentazione di tecniche finalizzate sia allo sviluppo di tecniche di agricoltura biologica, sia di interventi sinergici di messa in sicurezza e rinaturalizzazione delle fasce di pertinenza fluviale.
2. La coincidenza con progetti LIFE e l'appartenenza ai SIC orienta le azioni di concertazione Ente Parco/Ente Locale e sviluppo esecutivo dei Progetti già approvati.
3. Per le aree coincidenti con i Sic le azioni sono relative al coordinamento Ente Parco /Enti locali per l'attuazione di misure finalizzate all'inventario ed al monitoraggio dei valori presenti.
4. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nelle forme e nei limiti dettati dalla Normativa Regionale in materia.

5. L'esercizio dell'agricoltura in area contigua dovrà rispettare le Norme di buona pratica agricola di cui all'art. 28.4.

Art. 59 Aree di Protezione delle fasce perifluviali (APaf-1).

lettera c dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua quali aree di protezione porzioni di fascia territoriale perifluviale interessata da copertura boschiva o vegetazione riparia.
2. Obiettivi del Piano del Parco nell'istituzione delle Aree di Protezione del presente articolo sono:
 - a) realizzare le condizioni ottimali di equilibrio fra la conservazione degli ecosistemi naturali, lo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali e la fruizione turistica del Parco.
 - b) favorire il recupero ambientale, il turismo ambientalmente sostenibile, la produzione agricola biologica, la ripresa di attività primarie condotte con metodi tradizionali .
3. Fatti salvi i divieti e la regolamentazione generale delle attività di cui al Titolo III sono sempre consentiti interventi finalizzati al consolidamento della fruizione attiva del Parco, quali percorsi ciclopedonali ed equestri, modeste aree attrezzate con arredi prescelti nell'abaco allegato ai Programmi del Settore Turistico-Ricreativo, piccole strutture per l'osservazione dell'avifauna.
4. Le destinazioni e gli usi consentiti sono subordinati agli indirizzi del Piano di Bacino.
5. Nelle Aree di Protezione coincidenti con gli Ambiti di Riqualficazione di cui all'art. 85 è consentito, previo inserimento nel relativo Programma Settoriale, il recupero dei volumi dismessi per attività e servizi di fruizione pubblica in conformità alle Norme di salvaguardia del Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico dell'autorità di Bacino.

Art. 60 Aree Contigue delle fasce perifluviali (ACaf-1).

1. Il Piano individua quali aree contigue porzioni di fascia territoriale perifluviale interessata da copertura boschiva o vegetazione riparia.
2. Gli obiettivi, i divieti e le regolamentazioni di destinazione sono gli stessi dell'art. 57 fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria consentito nei termini di cui all'art. 40.6.
3. Nelle Aree Contigue delle fasce perifluviali coincidenti con gli Ambiti di Riqualficazione di cui all'art. 85 è consentito, previo inserimento nel relativo Programma Settoriale il recupero dei volumi dismessi per attività e servizi di fruizione pubblica in conformità alle Norme di salvaguardia del Progetto di Piano di assetto Idrogeologico dell'autorità di Bacino.

Art. 61 Aree di Protezione delle zone umide (APZU).

lettera c dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Sono classificate zone umide con regime di Aree di Protezione i laghi coincidenti con le seguenti componenti:
 - 2.32 "Bozi di Saudino"
 - 3.21. laghi in sponda sinistra in Comune di Sarzana.

2. Per l'Area di protezione "2.32 - Bozi di Saudino", in sede di attuazione delle previsioni del Distretto di Trasformazione di cui all'art. 81 potranno essere apportate modifiche alla sua perimetrazione ovvero potrà esserne modificata la classificazione stessa in Riserva generale orientata.
3. Oltre a quanto previsto nell'art. 32 valgono le seguenti prescrizioni :
eventuali interventi di pulizia, tagli ed estirpazioni di specie infestanti dovranno essere preventivamente segnalati all'Ente Parco che si riserva di controllare, indirizzare o correggere gli interventi previsti.
4. Per l'area contigua della zona Umida 3.16 è consentita lungo l'Autostrada la realizzazione di una cortina di verde arboreo altoarbustivo a protezione antirumore con le essenze indicate nella Guida agli interventi di restauro ambientale di cui ai relativi allegati del Programma di Riassetto vegetazionale.

Art. 62 Aree Contigue delle zone umide (AC^{zu})

1. Il Piano individua quali aree contigue delle zone umide i laghi in sponda sinistra del comune di Sarzana, coincidenti con la componente 3.16.
2. Gli obiettivi, i divieti e le regolamentazioni di destinazione sono gli stessi dell'art. 61 fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria consentito nei termini di cui all'art. 40.6.

Art. 63 Aree di Sviluppo agricole perifluviali (AS^{af})

lettera d dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua aree di Sviluppo agricole perifluviali con funzione di consolidamento e/o di sviluppo agrituristico delle realtà aziendali già esistenti in Val di Magra e in Val di Vara secondo il seguente elenco:
 - a) Area localizzata in Comune di Ameglia (n° cod. comp.= 1.19);
 - b) Area localizzata in Comune di Sarzana in località Battifollo (n° cod. comp.= 2.35);
 - c) Area localizzata in Comune di Vezzano Ligure (n° cod. comp.= 3.12).
 - d) Aree localizzate in Val di Vara (n° cod. comp.= 9.4, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.17).
2. Per tali aree valgono le norme di cui al Titolo III salvo la possibilità di costruzione di serre secondo quanto disposto dalle normative regionali vigenti o, per la definizione di ulteriori parametri, da S.U.A./P.U.O di adozione Comunale in concertazione con l'Ente Parco.
Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività agricola si richiede l'adozione del Codice di autoregolamentazione per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e diserbanti.
3. Per quanto riguarda le aree di Sviluppo agricole perifluviali con funzione di incentivazione delle attività agrituristiche esercitabili in Val di Vara valgono le norme di cui al Titolo III salvo la possibilità di esercizio dell'agriturismo secondo quanto disposto dalle normative regionali vigenti o, per la definizione di ulteriori parametri, da S.U.A./P.U.O. di adozione Comunale in concertazione con l'Ente Parco.

Art. 64 Aree di Sviluppo del settore turistico/ricreativo/culturale del Parco Fluviale (AS^{sf1-4})

lettera d dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua aree di Sviluppo dei Servizi e delle Attrezzature di Fruizione del Parco articolandone le destinazioni in riferimento ai Settori d'intervento di seguito specificati.
La finalità è perseguita dall'obiettivo di consolidare e riqualificare i seguenti sistemi così classificati:
 - a) **AS^{sf1} Aree di sviluppo della Fruizione Pubblica del Parco;**
 - b) **AS^{sf2} Aree di sviluppo dei servizi sportivi e ricreativi;**
 - c) **AS^{sf3} Aree di sviluppo delle attrezzature ricettive;**
 - d) **AS^{sf4} Aree di sviluppo degli Impianti ed attrezzature per la Nautica** ("Parco Nautico della Magra").
2. Nelle aree di sviluppo l'attività edilizia e di trasformazione degli assetti attuali è disciplinata dai Piani Urbanistici Comunali, che dovranno uniformare gli obiettivi a quelli stabiliti dal Piano del Parco nel relativo Programma di Settore, dimostrando la coerenza delle scelte con tali obiettivi .
3. Le Aree di Sviluppo perimetrare come distretti di Trasformazione sono da attuarsi con procedura di S.U.A. e/o P.U.O.: tali strumenti individueranno i parametri quantitativi e qualitativi relativi alle destinazioni prevalenti e alle destinazioni compatibili ammesse.

Art. 65 Aree di Sviluppo della Fruizione Pubblica del Parco (AS^{sf1})

lettera d dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Obiettivi generali del settore sono :
 - 1) Implementazione delle attività didattico/divulgative e di ricerca tramite la creazione di apposite strutture finalizzate anche ad ospitare strutture e personale dedicato all'osservazione scientifica della natura;
 - 2) Facilitare la fruizione dell'area protetta tramite la realizzazione di aree attrezzate d'interscambio tra urbanizzato e Parco tematizzando figure progettuali quali "la Porta del Parco" o il "Lungofiume".
2. La compresenza o l'interrelazione di attrezzature e destinazioni complementari quali il parcheggio d'interscambio, il punto ristoro, il punto informazioni, piccole aree attrezzate per il gioco infantile, giardini e spazi aperti pavimentati ed arredati candidano tali aree al ruolo di segnalatori e accessi principali dei valori d'area protetta.
3. Sono individuate le seguenti tipologie di attrezzature:
 - a) Sedi distaccate del parco.
 - b) Centri per la formazione del personale dell'area protetta.
 - c) Centri di Biodiversità e Laboratori di ricerca naturalistica.
 - d) Musei del territorio e centri di Documentazione della cultura Materiale.
 - e) Attrezzature museali di carattere storico/archeologico
 - f) Osservatori scientifico-naturalistici e Centri di Educazione Ambientale;
4. L'Ente Parco promuove la progettazione o ri-progettazione unitaria delle aree attrezzate di concerto con l'ente Locale;
5. Per le attività poste in essere alla data di adozione del Piano l'Ente valuta la possibilità di un loro mantenimento sulla base di uno specifico progetto di ri-qualificazione .

6. A livello puntuale è consentita la nuova realizzazione di manufatti di servizio (stand informativi, punti ristoro, book-shop/materiale informativo) realizzabili con tecnologie leggere e materiali eco-compatibili, sulla base di uno specifico disegno che verrà fornito dall'Ente.
7. Eventuali nuove edificazioni potranno essere realizzate unicamente come recupero e riconfigurazione/ridestinazione di attrezzature e manufatti dismessi.

Art. 66 Aree di Sviluppo dei servizi sportivi e ricreativi (ASsf2)

lettera d dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Appartengono al sistema aree ed attrezzature localizzate generalmente ai margini dei centri urbani sia della Val di Magra che della Val di Vara finalizzate a soddisfare prioritariamente le esigenze non agonistiche dell'utente.
In tali aree è consentita la realizzazione all'aperto di attrezzature per lo sport ed il tempo libero e dei relativi servizi, quali :
 - a) Maneggi
 - b) Piste di atletica
 - c) Campi da gioco
 - d) Percorsi ginnici
 - e) Percorsi ciclabili ed altri assimilabili
 - f) Piscine
 - g) Specchi acquei per la canoa con relativi servizi ed attrezzature;
 - h) Altri servizi e attrezzature finalizzati allo sport e ricreazione.
2. Il consolidamento o la nuova realizzazione di attrezzature in generale dovrà tener conto di un corretto inserimento paesistico, utilizzando tecniche e metodi dell'ingegneria naturalistica e utilizzando le specie vegetazionali consigliate dal relativo Programma di Settore, nonché dell'eventuale rischio idrogeologico.
3. La costruzione di attrezzature sportive coperte potrà essere realizzata solo per tipologie leggere (es. spogliatoi, ricovero cavalli, coperture geotessili) o in funzione del recupero/riuso di Manufatti dismessi esistenti nell'area alla data di adozione del Piano Il dimensionamento delle attrezzature e le modalità di utilizzazione delle superfici tramite trasformazione per demolizione e ricostruzione, ricollocazione e nuova edificazione dovranno essere definite nell'ambito dei relativi S.U.A./P.U.O.
In assenza di S.U.A/P.U.O è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti nel limite del 20%.

Art. 67 Aree di Sviluppo delle attrezzature ricettive (ASsf3)

lettera d dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Appartengono al sistema aree ed attrezzature appartenenti alle seguenti tipologie ricettive :
 - agriturismo;
 - aziende ricettive all'aperto così come classificate dalla l.r. n° 4 03 '82 n° 11 e s.m.e i.;
 - insediamenti a destinazione residenziale perfluviali;
2. La costruzione di attrezzature sportive coperte potrà essere realizzata solo per tipologie leggere (es. spogliatoi, ricovero cavalli, coperture geotessili) o in funzione del recupero/riuso di Manufatti dismessi facenti parte del programma di ricollocazione Nautico/Produttivo.
Il dimensionamento delle attrezzature e le modalità di utilizzazione delle superfici tramite trasformazione per demolizione e ricostruzione, ricollocazione e nuova edificazione dovranno essere definite nell'ambito dei relativi S.U.A./P.U.O. In assenza di S.U.A/P.U.O è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti nel limite del 20%.

Art. 68 Area di Sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (ASSf4) “Parco Nautico della Magra”

lettera d dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Con riferimento alla Legge 28/1/1994 n. 84 ed ai regolamenti contenuti nel D.P.R. n° 509/1997 il Piano individua come Aree di sviluppo prevalentemente destinate alla nautica porzioni di territorio e di sponda site prevalentemente in comune di Ameglia.
2. All'Area di Sviluppo (coincidente con l'Unità di paesaggio 1) è assegnato l'obiettivo di impostare la Struttura del "Parco Nautico della Magra" classificabile ex art. 4, §3 e) della legge sopracitata come "Porto con funzione turistica e da diporto di categoria II classe III (rilevanza economica regionale e interregionale);
3. Il Piano individua come strumenti di attuazione del Progetto i seguenti Strumenti:
 1. il **Piano Guida della Nautica** quale integrazione/specificazione del Programma di riassetto turistico-ricreativo;
 2. i **Distretti di trasformazione.**
4. Il Piano Guida della Nautica è basato sulla ricognizione delle concessioni Demaniali ed è principalmente finalizzato ad orientare la ri-collocazione degli impianti nautici incompatibili localizzati oltre la linea di navigabilità e in regola con la l.r. 21/98 e di quelli eventualmente in contrasto con le previsioni dei distretti di trasformazione nautici.
Esso è strumento "interno" di gestione ed aggiornamento del settore e non condiziona la realizzazione dei P.U.O. previsti in attuazione dei Distretti di trasformazione;
5. I Distretti di trasformazione individuano invece modalità generali e alcuni parametri specifici degli interventi ammessi.
Le tabelle 1 e 2 dell'art. 83 sono finalizzate ad orientare la redazione dei P.U.O./S.U.A. che dovranno obbligatoriamente essere concertati tra Ente Parco, Enti Locali ed Operatori proponenti.
6. Il Piano indica (cfr. anche Tabelle 1 e 2 dell'art. 83):
 1. il limite di navigabilità a motore confermandolo nell'attuale posizione;
 2. gli standard minimi di parcheggio e verde rapportati ai Posti Barca Equivalenti (PE) realizzabili;
 3. i limiti massimi delle trasformazioni morfologiche ammesse per la realizzazione di darsene;
 4. il numero di posti barca oggetto di ricollocazione(in termini di PE in 230);
 5. la distribuzione dei Posti Barca Equivalenti (PE) in ricollocazione.
7. Il Piano individua le seguenti tipologie di Impianto Nautico (cfr. anche tab. 2 art 83):
 - a) Ormeaggio su sponda non attrezzata;
 - b) Approdo su sponda attrezzata (banchine fisse o flottanti);
 - c) Darsena;
 - d) Marina
 - e) Club Nautico
8. Con riferimento alla classificazione in Aree di Sviluppo degli impianti ed attrezzature per la Nautica, il Piano intende tali destinazioni come prevalenti ma non esclusive, in quanto sia le singole componenti (es. fasce di ormeggi lungofiume di Bocca di Magra e Fiumaretta) che l'insieme di aree classificate come Distretti dovranno obbligatoriamente conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) Fruizione pubblica e rinaturalizzazione delle sponde (con riferimento ai relativi programmi di attuazione dei percorsi ed ai progetti di pista ciclopedonale già adottati dall'Ente Parco);
 - b) Realizzazione di aree di Interscambio;
 - c) Aree a Parco pubblico attrezzato.

9. La realizzazione di tali standard/obiettivo è legata alle quote delle differenti funzioni ammesse nelle differenti tipologie di impianti con particolare riguardo alle "Marine" per le quali il piano ammette una pluralità di destinazioni (Impianti ed Attrezzature di Servizio alla Nautica, attività commerciali, ricettive, direzionali e residenziali).
10. In tali tipologie di Impianti è consentita la realizzazione di residenze anche con ristrutturazione urbanistica/edilizia del patrimonio edilizio esistente.
La ristrutturazione è finalizzata alla messa in sicurezza ed a un radicale rinnovo dell'Impianto urbanistico.
11. E' lasciata quindi ai P.U.C., di concerto con l'Ente Parco, la determinazione percentuale finale delle destinazioni pubbliche ammesse anche in supero degli standard indicati dal presente piano, anche in relazione alla St complessiva e agli eventuali aumenti del carico insediativo.
Per quanto riguarda l'indicazione di standard a verde pubblico assegnate alle componenti 1.5 e 1.22 essa coincide con la fascia spondale pubblica nella quale realizzare i percorsi ciclopedonali.
Il rilascio di concessioni per ormeggio da parte della competente autorità è subordinato alla sottoscrizione di atto d'impegno relativo alla fruizione pubblica della sponda.
Eventuali variazioni in difetto della quantità di superficie di verde devono essere giustificate in relazione alle superfici effettivamente previste dal progetto esecutivo dei percorsi.
12. In pendenza dell'entrata in vigore del Piano Guida della nautica, sono ammissibili gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti fondati sul rispetto degli standard europei di progettazione per la nautica diportistica, in corso di approvazione a livello comunitario; tali standard costituiscono peraltro semplice riferimento per l'Ente parco nella sua valutazione puntuale degli interventi ammissibili, e devono quindi essere opportunamente adattati alla specifica realtà ambientale del Parco e agli abachi tipologici riguardanti l'edificazione contenuti nel relativo Piano di settore di cui all'art. 12.

Art. 69 Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (AC^{sf}-4)

1. Per quanto riguarda l'area Contigua a regime Speciale dei Servizi alla Nautica il Piano, pur rimandando al P.U.C. la definizione di dettaglio dei parametri quantitativi, indica la localizzazione di un'area di interscambio di fruizione pubblica in adiacenza all'area archeologica di Porto San Maurizio.
2. Il Piano suggerisce altresì al P.U.C., di prevedere in caso di ineffettualità delle previsioni relative al complesso dell'impianto nautico previsto, di sottoporre l'intera Area contigua o parte di essa a Trasformabilità Condizionata significando con tale dizione la non necessarietà della trasformazione da agricola a Servizi Nautici nel caso il Distretto non avesse esiti programmati.
3. Per le finalità generali perseguite dal Parco e le finalità specifiche indicate nel presente articolo, la gestione dell'area contigua a regime speciale, in riferimento alla formulazione degli indirizzi pianificatori, alla realizzazione degli interventi e all'esercizio dei controlli, sarà affidata all'Ente Parco sulla base di un'intesa con il Comune territorialmente interessato sancita mediante l'appropriato procedimento speciale di pianificazione territoriale, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia urbanistica.
4. L'accordo di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano. In attesa della sottoscrizione dell'accordo, l'area contigua è assimilata alle aree contigue a regime normale, ferme restando in ogni caso le finalità e le limitazioni indicate nel presente articolo. Scaduto inutilmente il predetto termine per la sottoscrizione, l'area in questione diviene ad ogni effetto parco naturale regionale e classificata nella pertinente fascia di protezione di cui all'articolo 68.

Art.70 Aree Contigue del settore turistico/ricreativo/culturale del Parco Fluviale (AC^{sf1-3})

1. Il Piano individua aree funzionali all'esercizio di attività a differente tipologia di servizio o di fruizione la cui progettazione e gestione pianificatoria è delegata all'Ente locale in ordine al raggiungimento di obiettivi concertati attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa o Accordi di programma
2. Rientrano in tale tipologia le seguenti componenti :
 - a) Zona Sportiva in località Corea /piano di Vezzano II - Componente 3.14 (AC^{sf1})
 - b) Zone Addestramento Cani - Componente 3.13 (AC^{sf2}).
 - c) Pista Prove in Comune di Sarzana - Componente 3.17 (AC^{sf2}).
 - d) Zone Addestramento Cani - Componente 4.17 (AC^{sf2}).
 - e) Zona per attrezzature sportive e ricreative in Comune di Santo Stefano M. -Componente 4.17 (AC^{sf2}).

Art. 71 Aree di Sviluppo produttive perifluviali (ASP^f)

lettera d dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Nelle Aree di sviluppo produttive perifluviali l'esercizio delle attività produttive legate alla cantieristica è subordinato all'applicazione di misure volte alla mitigazione d'impatto ed all'ottenimento di certificazione Ambientale, secondo i seguenti riferimenti normativi o d'indirizzo:
 - a) Regolamento EMAS 1836/'93 con integrazione EMAS 2;
 - b) ISO 14001 per lo sviluppo di sistemi di Gestione Ambientale;
 - c) ISO 14031 per l'individuazione di indici e di indicatori di condizione ambientale e di performance dell'organizzazione produttiva.
2. Il Protocollo d'Intesa tra Parco e Azienda sarà relativo alla istituzione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) basato sui seguenti contenuti:
 - a) Atto d'impegno e definizione della politica ambientale dell'Azienda;
 - b) Definizione del Piano/Programma di attuazione della politica ambientale con indicazione e quantificazione delle risorse e delle strutture necessarie al conseguimento degli obiettivi.
 - c) Monitoraggio periodico e valutazione d'efficacia delle misure adottate con impegno alla revisione ed al miglioramento delle stesse.

L'azienda provvede a segnalare preventivamente all'Ente Parco l'Organismo prescelto per la certificazione dello SGA. Nel protocollo di intesa possono essere previste modificazioni volumetriche e superficiali dell'insediamento produttivo, da attuarsi mediante appositi S.U.A/P.U.O. secondo parametri quantitativi e qualitativi individuati dall'Ente Parco.

3. Sono sempre consentiti interventi di messa in sicurezza dell'impianto in conformità alle Norme dell'Autorità di Bacino nonché interventi di riqualificazione e riorganizzazione che comportino aumenti superficiali non superiori al 10 % della Superficie Utile Lorda esistente alla data di approvazione del Piano, traslazioni di volumi e superfici esistenti all'interno dell'area di proprietà o piccole variazioni volumetriche per uniformare le quote di gronda fra corpi di fabbrica contigui.

Art. 72 Aree Contigue produttive perifluviali (ACP^f)

1. Il Piano individua come aree Contigue Produttive Perifluviali aree ove la presenza e la persistenza di attività industriali non consente la definizione di Area Protetta.

2. Obiettivi del Piano sono da un lato consentire la prosecuzione dell'attività e, dall'altro, applicare misure di mitigazione d'impatto e incentivare le procedure di autocertificazione o l'applicazione di Sistemi di gestione Ambientale di cui all'articolo precedente.
3. Per l'attenuazione dell'inquinamento visivo è prescrittiva la realizzazione di Schermature vegetali nei fronti prospicienti l'area protetta da realizzarsi a cura e spese dell'operatore.
4. Nel rispetto degli obiettivi di cui al punto precedente e con attenzione agli aspetti ambientali, intesi nella più vasta accezione del termine, gli interventi nelle aree in argomento dovranno essere coerenti e rispettosi di specifici Protocolli d'intesa (relazionati all'area di riferimento ed agli elementi caratterizzanti i processi produttivi) da formalizzarsi tra ente parco ed ente locale. In attuazione di dette intese, le misure di cui sopra ed i contenuti dei protocolli in argomento diventano obbligatori.

Art. 73 Aree di Sviluppo delle infrastrutture di servizio (AS^{if})

lettera d dell'articolo 20, c. 2, della Lr 12/1995

1. Il Piano individua impianti, attrezzature ed aree già esistenti o da realizzare secondo la seguente articolazione tipologica:
 - Pozzi
 - Depuratori
 - Centrale Idroelettrica
 - Diga
 - Aree destinate ad infrastrutture autostradali e opere complementari
2. Obiettivi del Piano in queste aree è la salvaguardia degli impianti da inquinamenti, erosioni o eventi di piena tramite opportuni interventi di protezione e messa in sicurezza dell'impianto stesso.
3. Oltre alle aree puntuali destinate agli svincoli autostradali, il Piano considera area di sviluppo delle infrastrutture anche l'ampliamento della Terza Corsia prescrivendo la realizzazione di opere di mitigazione da effettuarsi a cura della Società Concessionaria con le barriere vegetali di cui all'art. 78.

Art. 74 Aree Contigue delle infrastrutture di servizio (AC^{if})

1. Il Piano individua come aree contigue delle infrastrutture di servizio le componenti 3.9 e 4.8a in Comune di Vezzano Ligure e Bolano, per il conseguimento dei medesimi obiettivi di cui all'articolo 73.
2. Gli interventi e le destinazioni ammessi sono da definirsi tramite S.U.A. da redigersi di concerto tra Ente Parco ed ente Gestore
3. Valgono, in ogni caso le prescrizioni di cui agli artt. 20, 21 e 22.
4. L'installazione di impianti per telefonia in tali aree è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'art. 22.

Titolo V Ambiti e categorie operative speciali

CAPO I AMBITI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI RELAZIONE TERRITORIALE

Art. 75 Aree di relazione territoriale con il Parco (AC^{bg}).

1. Le aree di relazione territoriale con il Parco si costituiscono come rafforzamento del Sistema tramite l'adozione concertata di provvedimenti di tutela e valorizzazione e di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti di livello comunitario o nazionale o di quelli Tematici di cui all'art. 6.
2. Il Parco favorisce l'adesione al Sistema anche di aree, manufatti o sistemi di manufatti puntuali di tipo archeologico/culturale e testimoniale che su segnalazione dell'Ente locale del territorio di appartenenza possono costituirsi come patrimonio progettuale per l'implementazione e l'attuazione di Programmi di settore o di stralci Progettuali dei Piani individuati all'art. 7.
3. L'Ente è impegnato al coordinamento degli Enti locali aderenti al Sistema per l'attuazione di misure finalizzate all'inventario ed al monitoraggio dei valori presenti.
4. La potestà pianificatoria nelle aree è di esclusiva competenza dell'Ente locale aderente, che è comunque tenuto a concertare con il Parco ogni intervento di alterazione negativa previsto eventualmente da provvedimenti pianificatori successivi all'adesione delle componenti areali o puntuali al Sistema.
5. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree del presente articolo è consentito nei termini di legge.

Art. 76 Corridoi d'accesso al parco e percorsi di fruizione attiva del sistema territoriale

1. Il Piano prevede corridoi d'accesso e percorsi di fruizione attiva inclusi in area Protetta, nelle aree Contigue ed esterni di relazione con l'area vasta ed il sistema insediativo limitrofo al Parco.
2. Pur rimanendo valide le categorie tecnico/operative, l'impianto normativo, e le indicazioni di cui al "Programma Pluriennale d'intervento Accessibilità e Percorsi Pubblici " (adottato dal Consorzio per la Gestione del Parco Fluviale della Magra con Del. n°6 di Assemblea Consortile in data 13-3-89) il Piano implementa il Programma introducendo nuovi percorsi e corridoi d'accesso secondo quanto indicato nella tavola 3b Struttura del Piano;
3. L'Ente provvede all'aggiornamento del Programma entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano comunicando agli Enti Locali le determinazioni puntuali dell'aggiornamento;
4. I tracciati dei percorsi esterni all'area protetta o alle aree Contigue non sono prescrittivi; l'Ente Parco coordina l'attività di progettazione e definizione dei percorsi di relazione con il sistema insediativo e con l'area vasta recependo dai comuni proposte di variante o inserimento di nuovi percorsi senza che ciò costituisca variante al Piano.


Art. 77 Corridoi Biologici

1. Con riferimento al D.P.R. n°357 dell'8/O9/1997 in attuazione della direttiva CEE 92/43 L'Ente Parco fornisce alle comunità locali indirizzi di programmazione relativi alla costituzione della "Rete Ecologica" nazionale individuando nella Tav. 3b Corridoi di Connessione del Sistema di aree Protette o dei SIC ex D.M.03/04/2000 definiti "Corridoi biologici".
2. Tali Corridoi sono finalizzati al mantenimento delle connessioni tra ecosistemi e biotipi e al supporto di stato ottimale della conservazione e valorizzazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto valore naturalistico.
3. L'Ente Parco anche attraverso i Piani ed i Programmi di cui all'art. 7 e 8 coordina le azioni, i provvedimenti ed i monitoraggi necessari all'attuazione delle finalità di cui sopra.

Art. 78 Schermi Vegetali e Barriere

1. L'Ente Parco attraverso il programma di riassetto vegetazionale di cui all'art 9 coordina Interventi finalizzati al Restauro Ambientale ed all'aumento della qualità complessiva dell'area protetta;
2. In tale prospettiva divengono fondamentali la realizzazione di Schermi, barriere e fasce di vegetazione aventi molteplici finalità:
 - A) Ripristino fasce ripariali con lo scopo di:
 - 1 consolidare le sponde
 - 2 ritardare la corrivazione delle acque
 - 3 attenuare i picchi di piena
 - 4 esercitare funzione antierosiva
 - 5 creare habitat naturali per la fauna selvatica
 - 6 ombreggiare il corso d'acqua
 - 7 controllare l'eccessivo sviluppo di altri vegetali
 - 8 attenuare il riscaldamento delle acque
 - 9 depurare le acque
 - 10 incrementare la diversità biologica
 - 11 aumentare la qualità del paesaggio
 - B) Creazione di barriere verdi, siepi ecc.
 - 1 Barriere vegetali lungo l'autostrada
 - 2 Siepi e alberature nelle aree agricole
 - 3 Schermi vegetali intorno alle aree industriali e degradate
 - C) Ripristino vegetazionale diffuso
3. L'Ente Parco, in ogni intervento da attuarsi nell'area protetta o nelle aree contigue a regime speciale, prescrive l'uso di specie autoctone e/o locali negli interventi di restauro ambientale, nelle aree pubbliche attrezzate (piste ciclabili, aree di sosta ecc.), nelle aree private ad uso turistico-ricreativo (campeggi, laghi per pesca sportiva, maneggi, campi da gioco ecc.).
4. Per le aree in ambito di riqualificazione o abbandonate l'Ente parco indirizza gli interventi verso il miglioramento del manto vegetale autoctono o rimboschimenti.
5. Nel recupero ambientale delle aree occupate da frantoi di inerti ed ex attività estrattive si rimanda ai relativi P.U.O. o S.U.A. in attuazione dei distretti di trasformazione individuati.
6. Con riferimento al programma di Riassetto Vegetazionale, il Piano provvede all'aggiornamento dello stesso entro 12 mesi dall'approvazione del presente piano da parte della Regione.

Schema di composizione per gli interventi ed elenco delle specie consigliate.



**SPECIE DA UTILIZZARE NELLA REALIZZAZIONE DI SIEPI
E BARRIERI VERDI**



Quercus ilex
Pinus halepensis
Pinus pinea



Ilex aquifolium
Laurus nobilis
Olea europaea
Tamarix africana



Carpinus betulus
Ostrya carpinifolia
Castanea sativa
Quercus cerris
Prunus avium
Quercus robur
Alnus glutinosa
Acer campestre
Ulmus minor
Fraxinus ornus
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Salix alba



Quercus pubescens



Prunus mahaleb
Laburnum anagyroides
Malus sylvestris
Corylus avellana
Sambucus nigra
Sorbus domestica
Sorbus aria



Rhamnus alaternus
Buxus sempervirens
Arbutus unedo
Erica arborea
Juniperus communis
Juniperus macrocarpa
Juniperus phoenicea

Juniperus oxycedrus
Ulex europaeus
Pistacia lentiscus
Phillyrea latifolia
Myrtus communis
Nerium oleander
Rosa sempervirens
Viburnum tinus



Crataegus monogyna
Cornus mas
Coronilla emerus
Euphorbia dendroides
Frangula alnus
Euonymus europaeus
Spartium junceum
Cytisus scoparius
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Rosa canina
Salix eleagnos
Salix triandra
Salix purpurea
Cornus sanguinea
Rhamnus catharticus
Pistacia terebinthus

PIANTE ESOTICHE DA UTILIZZARE PER SCOPI SPECIFICI



Cercis siliquastrum
Cercis siliquastrum



Aesculus hippocastanum



Prunus laurocerasus
Prunus lusitanica



Pittosporum tobira

Art. 79 **Nodi/aree di interscambio**

1. Con riferimento alle schede del Programma di cui all'art. 76.2, il Piano individua Nodi di Interscambio ad integrazione del programma stesso.
L'aggiornamento del Programma con i nuovi nodi individuati avverrà entro 12 mesi dall'approvazione del piano stesso da parte della Regione.
2. Restano valide le finalità, le definizioni e le destinazioni contenute nel Programma:
 - a) Formazione di aree attrezzate trattate con tecniche di ingegneria naturalistica per quanto riguarda le trasformazioni del suolo e la permeabilità delle superfici occupate;
 - b) Realizzazione di parcheggi per auto con le stesse tecniche di cui sopra;
 - c) Formazione di recinzioni rustiche in legno;
 - d) Realizzazione di servizi igienici realizzati con materiali e tecniche di bio-architettura;
 - e) Realizzazione di aree di sosta attrezzata (anche in funzione della attività di pesca sportiva) con dotazioni appartenenti alle seguenti tipologie:
 1. Tavoli e panche in tavole di legno
 2. focolari in pietra
 3. Fontane
 4. Portarifiuti e attrezzature per la pulizia periodica con servizio di N.U.;
 5. Rastrelliere per biciclette
3. L'Ente provvede all'aggiornamento del Programma entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano comunicando agli Enti Locali le determinazioni puntuali dell'aggiornamento;

CAPO II CATEGORIE OPERATIVE SPECIALI

Art. 80 Distretti di trasformazione

1. La categoria operativa dei Distretti di Trasformazione è applicata ad aree per le quali il Piano prevede Trasformazioni delle destinazioni d'uso fondiari attuali, Nuove realizzazioni e/o incrementi della Superficie utile del patrimonio edilizio esistente o progetti complessi per l'attuazione di Aree Progetto già individuate dai P.R.G./P.U.C. dei Comuni del Parco .
2. I settori di intervento ai quali sono applicabili le procedure di attuazione di seguito descritte sono le aree di Sviluppo del settore dei Servizi regolate dall'art. 64.1.
3. I parametri quantitativi e qualitativi sono espressi negli articoli relativi alle fasce di protezione individuate o direttamente proposti dall'Ente Locale in sede di Strumento Attuativo delle previsioni di Distretto.
4. La perimetrazione può comprendere anche un insieme di aree a differente zonizzazione che per contiguità o relazione funzionale necessitano di progettazione unitaria.
5. Il Piano individua come Distretti di trasformazione 2 differenti categorie di aree:
 - a) aree attualmente occupate da impianti produttivi (Impianti di lavorazione e Macinazione inerti) confermati incompatibili per i quali è prevista la ricollocazione e per i quali le ri-destinazione funzionale e le tipologie di attrezzature possibili vanno concordate in relazione allo stato di attuazione del "Programma di Settore relativo agli impianti produttivi in area protetta";
 - b) aree già disponibili per la ri-destinazione funzionale secondo le differenti tipologie di Servizi del Parco.
6. **Distretti di trasformazione Impianti produttivi incompatibili.**
Con riferimento agli impianti produttivi incompatibili il Piano individua quali Distretti di trasformazione le seguenti componenti:
 - 2.17 / 2.17a (Comune di Lerici)
 - 2.36 / 2.36a (Comune di Sarzana)
 - 4.3 (Comune di Vezzano Ligure-Località La Ripa)
 - 4.9 (Comune di Bolano -Località Lagoscuro/Ceparana)
 - 4.15 (Comune di Bolano)Per le componenti sopraelencate, il Piano conferma i seguenti indirizzi.
7. Gli impianti di produzione di bitumiosi, conglomerati cementizi e macinazione e frantumazione inerti sono da sottoporre ad Accordo di Programma finalizzato alla ricollocazione anche graduata nel tempo in siti da individuare di concerto con l'Amministrazione Provinciale e gli Enti Locali interessati dall'impianto esistente o dalle aree di ricollocazione.
8. L'accordo di programma presuppone la co-pianificazione degli Enti interessati e la concertazione tra le Amministrazioni Pubbliche titolari dell' attività di Pianificazione.
9. Contenuti dell'accordo sono:
 1. Individuazione di aree esterne all'Area protetta idonee ad accogliere gli impianti sotto il profilo della minimizzazione degli impatti sulle popolazioni locali in termini di movimentazione dei materiali ed inquinamento di tutti i tipi (rumore, polveri ecc.).
 2. Determinazione delle destinazioni e delle tipologie sostitutive degli attuali usi in grado di consolidare il settore della fruizione pubblica o delle attività sportive, ricreative e ricettive del

Parco. (Tutte le indicazioni progettuali faranno parte di Schede/Progetto in Variante/Modifica ai P.R.G./P.U.C. dei Comuni di appartenenza.)

3. Fissazione di termini temporali relativi al regime transitorio di permanenza dell' attività;
 4. Indicazioni prescrittive riguardanti le misure di Gestione Ambientale immediatamente adottabili per la prosecuzione dell'attività in regime transitorio comprensive dell'adozione di tecnologie in grado di ridurre l'occupazione degli spazi produttivi e la conversione degli spazi in aree a servizi e fruizione pubblica;
 5. Indicazioni prescrittive relative alla cessione ad uso pubblico delle aree zonizzate dal Piano in RGO.
 6. Modalità di cessione immediata delle aree necessarie alla realizzazione dei percorsi e del sistema di accessibilità pubblica al Parco.
- 10.** Per gli impianti per i quali il programma dimostra che nella presente fase non esistano le condizioni per la ricollocazione dovrà essere presentato dagli operatori all'Ente Parco un Piano di Ambientalizzazione e compattazione che preveda la riqualificazione e razionalizzazione degli impianti allo scopo di mitigarne l'impatto ambientale e territoriale .
- 11.** La validazione del Piano di ambientalizzazione da parte dell'Ente parco, consentirà il mantenimento dell'attività produttiva opportunamente ambientalizzata all'interno dell'area protetta per un periodo transitorio dalla durata minima di anni 3 (tre) e comunque fino alla messa a disposizione di ulteriori idonei siti.

Art. 81 Aree di Sviluppo della fruizione pubblica del parco e dei servizi sportivi e ricreativi

1. Sono Aree di sviluppo della Fruizione Pubblica del Parco e dei Servizi Sportivi e Ricreativi le componenti 2.32 - 2.33 - 2.34 corrispondenti ai "Bozi di Saudino" nel territorio del Comune di Sarzana ed al compendio delle ex- fonderie Ruffini nel territorio del Comune di Follo (5.8/5.8a).
2. **Distretto di trasformazione "Bozi di Saudino" -**
Il Piano perimetra come unico distretto di Trasformazione l'insieme di zone corrispondenti alle zone umide dei "Bozi", alle aree agricole ed alla pioppeta confinanti lato Viale XXV Aprile.
3. Obiettivi del distretto sono:
 - a) Estensione dell'Area Protetta fino alle Unità d'intervento destinate dall'attuale P.R.G. di Sarzana (cfr. scheda AP4) a Parco Urbano e Polo Multifunzionale.
 - b) Tematizzazione dell'area come principale "Porta d'accesso ed area di interscambio " con il Parco, in grado di contenere anche funzioni ricettive legate alla formazione del personale ed allo sviluppo dei Centri di Biodiversità in attuazione del piano Nazionale della Diversità Biologica richiamato dalle Finalità generali.
4. Restano valide le indicazioni progettuali della scheda di P.R.G. del Comune di Sarzana "A.P. 4 - Ex-RDB-BOZI" salvo le modifiche relative alla individuazione di Area di sviluppo per la Fruizione Pubblica già destinata a feste popolari e di Area di Sviluppo delle attrezzature ricettive in fregio al viale XXV Aprile.
5. Le funzioni ricettive orientate alla creazione del Centro di formazione e biodiversità dovranno essere obbligatoriamente concertate per gli aspetti quantitativi e per le modalità attuative con l'Ente Parco. Le determinazioni parametrico quantitative delle funzioni sopracitate sono rimandate alla Variante Contestuale dello strumento urbanistico generale in attuazione del Distretto. La destinazione ricettiva è condizionata in forma prescrittiva alla creazione di una foresteria collegata alle funzioni formative dell'Ente o alle attività conseguenti all'attuazione del Piano della Biodiversità.

6. L'Ente Parco si riserva la individuazione concertata in sede di S.U.A. delle eventuali modifiche da apportare all'Area di protezione delle Zone Umide di cui all'art. 61.

7. **Distretto di trasformazione ex- fonderie Ruffini.**

Il Piano individua in località Piana Batolla (Comune di Follo) nelle componenti 5.8 / 5.8a manufatti ed aree già destinati ad attrezzature sportive nell'Ambito del programma di riassetto turistico ricreativo (cfr. scheda/area n° 4 allegata programma).

Vengono confermate tutte le indicazioni progettuali in essa contenute salvo parere dell'Autorità di Bacino per le demolizioni e riconfigurazioni previste dei volumi esistenti prospicienti l'alveo.

Art. 82 Aree di Sviluppo della attrezzature ricettive e dei servizi sportivi e ricreativi

1. Il Piano individua in località Falaschi alle componenti sub 2.37/37a aree di sviluppo per il consolidamento delle attrezzature ricettive e dei servizi sportivi complementari già esistenti in sponda sinistra (Campeggi ed attrezzature ricettive all'aperto) e confinanti con l'area stessa .

2. La realizzazione degli interventi a destinazione sportiva/ricreativa e degli eventuali manufatti di servizio coperti (es. spogliatoi, ricovero cavalli, coperture geotessili) è subordinata ad una concessione convenzionata approvata dall'Ente Parco previa autorizzazione dell'Autorità di Bacino.

3. Tipologia e destinazioni delle attrezzature sportive sono da individuarsi fra quelle ammesse elencate all'art. 66 delle presenti norme.

4. Gli indirizzi relativi all'assetto insediativo potranno essere di Modificazione/Trasformazione; (ampliamento del manufatto esistente, trasformazione dello stesso per demolizione e ricostruzione con forma, tipologia e dimensioni differenti ecc.) La regolamentazione delle eventuali modificazioni relative alle edificazioni esistenti è subordinata all'approvazione di S.U.A. previa autorizzazione dell'Autorità di Bacino.

Art. 83 Aree di Sviluppo degli impianti ed attrezzature della nautica

1. Il Piano con riferimento alla Tab. 1:
- a) perimetra come Distretti di Trasformazione o Ambiti di mantenimento e consolidamento di attività nautiche esistenti o di nuovo impianto aree da confermare o destinare ex novo agli impianti di cui all'art. 68;
 - b) esprime in PE 12 (Posti barca equivalenti = 12mt di lunghezza) la quantità max. di unità rilocalizzabili nei diversi impianti previsti.
 - c) Indica per i Distretti e gli ambiti sottoelencati le relative procedure di attuazione:
 - Concessione Convenzionata
 - P.U.O./S.U.A.
 - P.U.O./S.U.A. Condizionato da interventi dell'autorità di Bacino

Tabella 1

sponda destra

	Denominazione	Indirizzo	Ricollocazione (n°PE)	Procedure di attuazione
	Darsena Bocca di Magra	Ambito di Consolidamento		Concessione Convenzionata
	Pantalè	Distretto di Trasformazione		S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
	ARNAV	Distretto di Trasformazione		S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
	Area “ Mammellone”	Distretto di Trasformazione	100	S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
	Marina 77	Ambito di Consolidamento		Concessione Convenzionata

Sponda sinistra

	Labornaves	Distretto di Trasformazione		S.U.A/P.U.O.
	Polo Nautico	Distretto di Trasformazione	100	S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
	Marina Colombiera/2000	Distretto di Trasformazione	30	S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
	Garbini	Ambito di Mantenimento		Concessione Convenzionata
	Metalcost	Distretto di Trasformazione		S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
	Marina 3B	Ambito di Mantenimento		Concessione diretta

2. La Tabella seguente, con riferimento all'Unità di Misura Pe 12 (Posto Barca equivalente di lunghezza 12mt.) assunta come standard dal PTC della Costa della Regione Liguria indica, nell'ordine:

- a) l'ubicazione della Componente interessata dagli interventi previsti;
- b) la denominazione dell'impianto;
- c) la Tipologia di impianto previsto;
- d) i metri lineari di sponda nel caso di Impianti nautici del tipo approdo/ormeggio;
- e) la capacità in PE12 considerando una dimensione in larghezza di 6mt x posto;
- f) la Superficie territoriale complessiva perimetrata come Distretto;
- g) la dimensione della trasformazione morfologica ammessa
- h) la capacità in PE12 considerando uno standard di 150mq/PE12;
- i) le superfici minime a parcheggio (per parch.a rotazione e non esclusivi) rapportate al n° di posti barca;
- l) le aree di verde rapportate al n° di posti barca.

Tab. 2

N°codice componente	Denominazione	Tipologia di Impianto Nautico	Sponda (S) ml.	(PE 12) postibarca equivalenti	St mq.	Specchio Acqueo (SA) max.	(PE 12) postibarca equivalenti	Aree a Parcheggio mq.	Aree Verdi mq.
1.3	Darsena di Bocca di Magra	darsena (semplice)			23.600	esistente 19.200	SA /150 128	0	0
1.5	Ormeggi sponda destra	approdo-ormeggio-rimessaggio (semplice)	1.050	S / 6 175	9.400			0	50mq x PE 8750
1.6	Pantalé	MARINA			25.700	40% ST 10.280	SA /150 69	15 mq x PE 2.056	30 mq x PE 2.070
1.9	Ormeggi sponda destra	approdo-ormeggio-rimessaggio (semplice)	604	S / 6 101				0	0
1.10	Amav	darsena (semplice)			45.700	40% ST 18.280	122	15 mq x PE 1.828	15 mq x PE 1.830
1.11	"Mammellone"	approdo-ormeggio-rimessaggio (strutturato)	955	S / 4 239	108.500			15 mq x PE 3.581	30 mq x PE 7.170
1.12	Marina 77	approdo-ormeggio-rimessaggio (strutturato)	315	S / 4 79	29.700			15 mq x PE 1.181	15 mq x PE 1.185
1.13	Marina 3B	MARINA			106.800	esistente 16.180	SA /150 108	0	0
1.15	Metalcost	MARINA			58.500	40% ST 23.400	SA /150 156	15 mq x PE 4.680	30 mq x PE 4.680
1.16	Garbini	approdo-ormeggio-rimessaggio (strutturato)	210	S / 4 53	8.500			15 mq x PE 788	15 mq x PE 795
1.17/17a	Ormeggi sponda sinistra	approdo-ormeggio-rimessaggio (semplice)	125	S / 6 21				0	0
1.18	Marina Colombiera	MARINA			37.600	40% ST 15.040	100	15 mq x PE 1.504	15 mq x PE 1.500
1.20/21	"Polo nautico"	MARINA			311.800 (compreso AC)	40% ST 124.720	831	15 mq x PE 12.465	15 mq x PE 12.465
1.22/22a	Ormeggi sponda sinistra	approdo-ormeggio-rimessaggio (semplice)	545	S / 6 91	7.300			0	50mq x PE 4.560
1.23	Labornaves	club nautico	92	S / 6 15	9.100			15 mq x PE 225	15 mq x PE 225

	Totale ml ormeggi	Totale PE su sponda	Totale aree destinate alla nautica	Totale specchi d'acqua	Totale PE in darsena	Totale aree a parcheggio	Totale aree verdi
TOTALE	3.896	774	782..200	227.100	1.514	24.960	45.220
			Totale PE	2.288			

3. La capacità di carico complessiva in caso di realizzazione totale degli Interventi previsti dal Piano è pari a **2.288** PE12.

Tale valore viene assunto come misura limite della capacità di carico del sistema fluviale.

4. Per quanto attiene le quantità massime di trasformazione morfologica (da terra ad acqua) l'applicazione di un valore percentuale all'intero perimetro del Distretto di cui alle componenti 1/20-

1/21(Marina di Fiumaretta) composto da Area di Sviluppo ed Area Contigua è adottato per semplicità di funzionamento;

L'applicazione di tale meccanismo non deve in alcun modo consentire la trasformazione morfologica da terra ad acqua nell'area Contigua destinata unicamente alla realizzazione dei Servizi alla Nautica e non alla realizzazione di specchi d'acqua.

5. Per quanto riguarda le attività nautiche i requisiti ambientali richiesti sono relativi ai Sistemi di Gestione Ambientale già adottati nell'ambito delle certificazioni ISO 14001 che in via esemplificativa, ma non limitativa, sono di seguito elencati:
 - le acque del porto e quelle prospicienti non sono visivamente inquinate (il controllo di qualità delle acque deve essere riferito a indicatori biologici sperimentati);
 - le fognature non sversano nel porto;
 - presenza di attrezzature per la raccolta di residui di olio, vernici e prodotti chimici;
 - salvagenti e attrezzature di pronto intervento;
 - informazioni ambientali fornite dalla Direzione dell'Impianto;
 - possibilità di smaltire le acque di sentina e delle toilettes delle imbarcazioni;
 - accorgimenti per lo smaltimento dei residui di lavorazione cantieristica;
 - le fasce di transizione tra fiume e impianti dovranno essere progettate con tecniche di Ingegneria Naturalistica, favorendo la rinaturalizzazione della sponda.
 - Le eventuali nuove costruzioni, ricostruzioni e ristrutturazioni dovranno adottare preferibilmente tecniche di Bio-architettura ed avere omogeneità di trattamento per quanto riguarda i materiali impiegati.
6. Fino alla approvazione dei S.U.A./P.U.O. relativi alle trasformazioni riguardanti le aree di sviluppo della nautica è consentita la permanenza degli impianti e delle attività nautiche esistenti.
7. Per gli interventi relativi ai Distretti di Trasformazione Nautici per i quali la precedente Tabella indica come strumenti di attuazione il S.U.A. o il P.U.O. è consentita l'attivazione della procedura indicata anche in assenza di P.U.C. tramite il ricorso al procedimento semplificato (Conferenza dei Servizi) di cui all'art. 14 della L. n° 7.8.1990 n. 241.

Art. 84 Distretto di trasformazione condizionato (Dt^c).

1. Il Piano individua con tale categoria la Cava in località Mezzetto in località Senato di Lerici .
Obiettivo della classificazione è consentire l'avvio del Programma di Ricollocazione delle attività di frantumazione inerti tramite i seguenti interventi:
 - limitata ripresa dell'attività di cava finalizzata unicamente all'obiettivo di cui sopra tramite la risistemazione delle pareti di scavo e la realizzazione di piazzali utilizzabili per le attività produttive da ricollocare.
2. Il progetto di risistemazione dovrà tener conto degli aspetti già richiamati nell' art.relativo alle modalità di ricollocazione con particolare riguardo alle garanzie da offrire alla popolazione residente in ordine agli eventuali disagi collegati alla movimentazione dei mezzi.
La ripresa dell'attività di cava potrà aver corso esclusivamente per le finalità di cui al comma 1.
3. La regolamentazione, tra l'altro, degli aspetti tecnico economici delle trasformazioni ipotizzate va affrontata, in mancanza di accordo tra le parti, in sede convenzionale sulla base dei valori in uso presso i competenti Uffici pubblici.

Art. 85 Ambiti di Riqualificazione (AR¹⁻ⁿ).

1. Il Piano perimetra come Ambiti di riqualificazione aree ed impianti a vario titolo incompatibili con l'area Protetta.

Esse sono raggruppabili per tipologie corrispondenti ai seguenti settori di attività:

- a) Impianti di lavorazione inerti sottoposti ad accordo di Pianificazione:
 - Componente 2.29/2.29a
 - Componente 3.7
- b) Attività Nautiche incompatibili:
 - Componente 2.4
 - Componente 2.8
 - Componente 2.13
- c) Aree industriali (porzioni di) incompatibili con l'area protetta:
 - Componente 2.25a
 - Componente 2.26-26a
 - Componente 3. 3
 - Componente 3.6
 - Componente 4.13
 - Componente 6.7
 - Componente 7.5
 - Componente 13.10
- d) Discariche:
 - Componente 4.16a
- e) Impianti tecnologici dismessi:
 - Componente 4.11
- f) Varie:
 - Componente 3.13a

- 2. La classificazione degli impianti e delle attività in regime di Riserva Fluviale o Area di Protezione perifluviale ha effetto di dichiarazione di incompatibilità;
- 3. Le attività nautiche site oltre la linea di navigabilità, dichiarate incompatibili dal Piano ma in regola con le disposizioni transitorie dettate dalla l.r. 21/1998, sono ricollocate a valle di detta linea secondo le modalità ed i tempi fissati dal Piano guida della Nautica di cui all'art. 68 delle presenti Norme. Nelle more dell'approvazione di detto Piano e fino al momento in cui saranno disponibili le nuove collocazioni, tali attività restano nelle sedi attualmente occupate, possono attuare interventi manutentivi e di messa in sicurezza degli impianti esistenti, sono accessibili anche in deroga al divieto di navigabilità ed ai limiti di dragaggio dei fondali, per quanto strettamente occorrente.

Allegato alle Norme tecniche di attuazione

Schede delle Unità di Paesaggio

classificazione delle Componenti in fasce di Protezione o Aree Contigue

Varianti al PTCP

destinazioni prevalenti